

Ministero Dello Sviluppo Economico
Direzione Generale Per lo Sviluppo Economico

10[^] RELAZIONE TRIMESTRALE .
EX ART. 61, 2° COMMA, D. LGS. N. 270 DEL 1999
NELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
DI
SIREMAR – SICILIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A. IN A.S.

Commissario Straordinario
Dott. Giancarlo D'Andrea

SIREMAR IN A.S.

INDICE

PREMESSA.....	pag.	2
I. L'ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL RAMO D'AZIENDA	pag.	6
II. AGGIORNAMENTI SULL'ATTIVITA' DELLA PROCEDURA		
1. L'evoluzione delle principali controversie	pag.	21
2. I rapporti con le autorità di vigilanza	pag.	28
3. Aggiornamento sul procedimento di formazione dello stato passivo	pag.	30
4. Realizzo dell'attivo, primo riparto	pag.	32
5. Relazione sulle cause di insolvenza	pag.	37
6. Azioni revocatorie ed altre azioni del Commissario	pag.	38
7. Il fondo di garanzia	pag.	45
III. LA SITUAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE AL 31 MARZO 2013		
1. Premessa	pag.	47
2. La situazione Finanziaria	pag.	47
3. L'andamento Economico	pag.	48
4. La situazione Patrimoniale	pag.	49

PREMESSA

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 2010, Tirrenia di Navigazione S.p.A. (di seguito, 'Tirrenia') è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39 e s.m.i. (d'ora innanzi 'D.L. 347/2003') ed è stato nominato Commissario Straordinario il dott. Giancarlo D'Andrea (di seguito, il 'Commissario Straordinario'). In data 12 agosto 2010, il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare ha reso la sentenza n. 332/2010, con la quale è stato accertato e dichiarato lo stato di insolvenza di Tirrenia ai sensi dell'art. 4 del D.L. 347/2003.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 17 settembre 2010, la società Siremar – Sicilia Regionale Marittima S.p.A. (di seguito, 'Siremar'), interamente partecipata da Tirrenia, è stata anch'essa ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. 347/2003 e, contestualmente, è stato nominato quale Commissario Straordinario il dott. Giancarlo D'Andrea. Il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare, con sentenza n. 381 del 5 ottobre 2010, ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza di Siremar a norma dell'art. 4 del D.L. 347/2003 (di seguito, Tirrenia e Siremar sono indicate, congiuntamente, come le '**Società in Amministrazione Straordinaria**').

In data 5 novembre 2010, il Commissario Straordinario ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico un documento programmatico recante le "*Linee strategiche della cessione nella procedura di amministrazione straordinaria delle società Tirrenia e Siremar*".

In data 18 gennaio 2011, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico il programma di cessione nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alle società Tirrenia e Siremar, redatto secondo l'indirizzo di cui all'art. 27, comma 2, lettera b-bis) del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (di seguito, 'D. Lgs. 270/1999') ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 54 e seguenti del medesimo decreto e dalle applicabili disposizioni del D.L. 347/2003 (d'ora innanzi il '**Programma**').

Con proprio provvedimento in data 25 gennaio 2011, il giudice delegato ha autorizzato il Commissario straordinario ad avvalersi, ai fini della presentazione della relazione contenente la descrizione delle cause di insolvenza prevista dall'art. 28 del D. Lgs. 270/1999, della proroga di ulteriori novanta giorni del termine di cui all'art. 4, terzo comma, del D.L. 347/2003, in conformità a quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione.

Con proprio decreto in data 26 gennaio 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza, ha approvato il Programma predisposto dal

Commissario Straordinario. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il Commissario Straordinario ha provveduto alla trasmissione del Programma al giudice delegato a norma dell'art. 59 del D. Lgs. 270/1999.

Nel mese di aprile 2011, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico la prima relazione trimestrale *ex art. 61, secondo comma, D.Lgs. 270/1999* (d'ora innanzi, la "**Prima Relazione Trimestrale**"). In detta relazione, sono stati forniti, *inter alia*, i prospetti di rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale inerenti al periodo a partire dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria di ciascuna delle due società e sino al 31 dicembre 2010, a completamento dei dati e delle informazioni contenute nel Programma e relativi al periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2010 e la data di ammissione alla predetta procedura.

In data 9 maggio 2011, il Commissario Straordinario ha presentato al Giudice Delegato - mediante deposito presso la competente Cancelleria del Tribunale Fallimentare di Roma - della relazione contenente la descrizione delle cause di insolvenza di Tirrenia e Siremar, nonché dello stato analitico ed estimativo delle attività e dell'elenco nominativo dei creditori delle due società in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 270/1999 e dall'art. 4, commi 2 e 3 del D.L. 347/2003.

Nel mese di luglio 2011, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico la seconda relazione trimestrale *ex art. 61, secondo comma, D.Lgs. 270/1999* (d'ora innanzi, la "**Seconda Relazione Trimestrale**"). In detta relazione, sono stati forniti, *inter alia*, i dati relativi all'evoluzione della gestione a partire dal mese di aprile 2011.

Nel mese di ottobre 2011, il Commissario Straordinario ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico la terza relazione trimestrale *ex art. 61, secondo comma, D.Lgs. 270/1999* (d'ora innanzi, la "**Terza Relazione Trimestrale**"). Con detta relazione, in particolare, si è inteso illustrare l'andamento delle Società in Amministrazione Straordinaria e lo stato di esecuzione del Programma, nonché dare conto delle circostanze intervenute successivamente alla presentazione della Seconda Relazione Trimestrale e sino al mese di ottobre 2011.

In data 7 novembre 2011, il Commissario Straordinario ha formulato istanza al Ministero dello Sviluppo Economico volta ad ottenere la proroga di 12 mesi del termine di esecuzione del Programma *ex art. 4, comma 4-ter, D.L. 347/2003*.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 2 gennaio 2012, è stata disposta - in accoglimento della predetta istanza ed in conformità al parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza - la proroga di 12 mesi del termine di esecuzione del Programma.

Nel mese di gennaio 2012, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico la quarta relazione trimestrale *ex art. 61, secondo comma del D.Lgs. 270/1999* (di seguito, la

‘**Quarta Relazione Trimestrale**’). In tale relazione, sono stati forniti, tra l’altro, i prospetti di rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale delle Società in Amministrazione Straordinaria al 30 settembre 2011.

Nel mese di aprile 2012, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico la quinta relazione trimestrale ex art. 61, secondo comma del D. Lgs. 270/1999 (di seguito, la “**Quinta Relazione Trimestrale**”). Nella suddetta relazione sono stati forniti, tra l’altro, i prospetti di rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale delle Società in Amministrazione Straordinaria al 31 dicembre 2011.

Nel mese di luglio 2012, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico la sesta relazione trimestrale ex art. 61, secondo comma del D. Lgs. 270/1999 (di seguito, la “**Sesta Relazione Trimestrale**”). Nella suddetta relazione sono stati forniti, tra l’altro, i prospetti di rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale delle Società in Amministrazione Straordinaria al 31 marzo 2012.

Nel mese di ottobre 2012, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico la settima relazione trimestrale ex art. 61, secondo comma del D. Lgs. 270/1999 (di seguito, la “**Settima Relazione Trimestrale**”). Nella suddetta relazione sono stati forniti, tra l’altro, i prospetti di rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale delle Società in Amministrazione Straordinaria al 30 giugno 2012.

Nel mese di gennaio 2013, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico l’ottava relazione trimestrale ex art. 61, secondo comma del D. Lgs. 270/1999 (di seguito, la “**Ottava Relazione Trimestrale**”). Nella suddetta relazione sono stati forniti, tra l’altro, i prospetti di rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale delle Società in Amministrazione Straordinaria al 30 settembre 2012.

Con istanza in data 28 dicembre 2012, il Commissario Straordinario ha richiesto al Tribunale di Roma, relativamente alla Tirrenia, di voler dichiarare l’intervenuta cessazione dell’attività d’impresa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73 del D. Lgs. 270/1999. In accoglimento della richiamata istanza, il Tribunale di Roma, con proprio provvedimento in data 7/9 gennaio 2013, ha accertato e dichiarato l’intervenuta cessazione dell’attività d’impresa della Tirrenia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73 del D. Lgs. 270/1999. A far data da detto provvedimento ed in conformità a quanto previsto dalla richiamata disposizione normativa, la procedura di amministrazione straordinaria di Tirrenia è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria con conseguente applicazione alla medesima, per quanto concerne gli obblighi informativi, di quanto previsto dall’art. 205, comma 2, della legge fallimentare.

Nel mese di aprile 2013, il Commissario Straordinario ha sottoposto al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 61, secondo comma, del D. Lgs. 270/1999, la nona relazione trimestrale sull'andamento dell'impresa e l'esecuzione del programma relativamente all'amministrazione straordinaria di Siremar (di seguito, la "Nona Relazione Trimestrale Siremar"). Nella suddetta relazione sono stati forniti, tra l'altro, i prospetti di rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale di Siremar al 31 dicembre 2012.

Con il presente documento il Commissario Straordinario intende sottoporre al Ministero dello Sviluppo Economico la decima relazione trimestrale Siremar ai sensi dell'art. 61, secondo comma, del D.Lgs. 270/1999, redatta al fine di illustrare l'andamento dell'attività dell'amministrazione straordinaria di Siremar e lo stato di esecuzione del Programma, nonché di dare conto delle circostanze intervenute successivamente alla presentazione della Nona Relazione Trimestrale e fino al giorno 30 giugno 2013. In particolare, con la presente relazione il Commissario Straordinario fornisce anche i prospetti di rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale dell'amministrazione straordinaria della Siremar al 31 marzo 2013.

Per quanto riguarda le questioni che non formano oggetto di specifici aggiornamenti nella presente relazione, si rinvia a quanto già riportato nel Programma e nella Nona Relazione Trimestrale.

* * * * *

I. L'ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL RAMO D'AZIENDA SIREMAR

Il presente capitolo ha l'obiettivo di ripercorrere gli accadimenti che, nell'ambito dell'attività di liquidazione dell'attivo patrimoniale di Siremar, hanno portato, in data 1 agosto 2012, alla cessione del Ramo d'azienda di Siremar preposto all'erogazione dei servizi di cabotaggio marittimo (d'ora innanzi il "Ramo d'azienda Siremar").

Il processo di cessione del Ramo d'azienda Siremar, a norma dell'art. 4, comma 4-*quater*. del D.L. 347/2003 è stato portato avanti secondo forme tali da garantire la pubblicità, la trasparenza e la parità di trattamento tra tutti i potenziali soggetti interessati all'acquisto del suddetto compendio aziendale.

A tale scopo, il processo di cessione, è stato gestito dal Commissario Straordinario attraverso la modalità dell'asta pubblica, mediante un procedimento sintetizzabile nelle seguenti attività:

- Pubblicazione del bando contenente l'invito a manifestare interesse;
- Analisi delle manifestazioni di interesse ricevute;
- Invio delle lettere di invito ed ammissione alla fase di *due diligence*;
- Fase di *due diligence*;
- Invio delle lettera di procedura per la presentazione di offerte vincolanti;
- Pubblicazione della perizia dell'esperto nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- Esame delle offerte vincolanti ricevute ed eventuale ammissione all'ulteriore fase di *due diligence*;
- Prosecuzione della fase di *due diligence*;
- Presentazione ed esame delle offerte vincolanti definitive ricevute ed eventuale aggiudicazione.

Pubblicazione del bando contenente l'invito a manifestare interesse

Allo scopo di fornire adeguata evidenza alla procedura di dismissione del Ramo d'azienda Siremar e di verificare la presenza sul mercato di soggetti potenzialmente interessati a rilevare la proprietà del medesimo compendio aziendale, il Commissario Straordinario, con il supporto dei propri consulenti, ha predisposto un invito a manifestare interesse per l'acquisto del Ramo d'azienda Siremar (di seguito, l' 'Invito a Manifestare Interesse'), reso disponibile in lingua italiana e in lingua inglese sul Sito Internet Siremar (come di seguito definito) e sui principali quotidiani/siti internet specializzati nazionali ed internazionali, con scadenza prevista per il giorno 20 ottobre 2010.

L'Invito a Manifestare Interesse per il Ramo d'azienda Siremar è stato pubblicato in data 4 ottobre 2010 sui quotidiani *The Financial Times*, *Il Corriere della Sera*, *Il Sole 24 Ore*, *La Repubblica*, *Il Giornale*, *Il*

Mattino, Il Giornale di Sicilia, La Sicilia e La Gazzetta del Sud nonché sui siti internet specializzati *Delloyd* (www.delloyd.be), *Naftemporiki* (www.naftemporiki.gr), *Lloyd's List* (www.lloydslist.com) e *Tradewinds* (www.tradewinds.no), nonché sul sito internet della procedura www.siremaramministrazionestraordinaria.it (d'ora innanzi il "Sito Internet Siremar").

Analisi delle manifestazioni di interesse ricevute

Parallelamente alla pubblicazione del suddetto avviso pubblico, la gestione commissariale, supportata dai propri consulenti, ha inoltre provveduto a sollecitare ampiamente il mercato in cerca di soggetti potenzialmente interessati all'acquisto del Rami d'azienda. Ciò nondimeno, il numero contenuto di Manifestazioni di Interesse pervenute può essere in buona parte attribuibile ai seguenti fattori:

- Difficile condizione del mercato M&A in Europa ed in Italia e, più specificatamente, nel settore del cabotaggio marittimo, con un numero di operazioni di fusione/acquisizione al minimo storico (una sola transazione rilevante annunciata nel 2010, rispetto alle circa 10 occorse nel biennio 2008-2009);
- Il settore del cabotaggio marittimo è, per sua natura, un'attività svolta a livello regionale/locale per cui mal si applicano le logiche di consolidamento settoriale a livello internazionale ed europeo tipiche di altri settori. Tale peculiarità ha ristretto ulteriormente il numero di soggetti potenzialmente interessati;
- La percezione, da parte dei potenziali acquirenti, di un elevato rischio associato al processo di ristrutturazione industriale necessario al riequilibrio economico e finanziario dei Rami d'azienda.

In data 20 ottobre 2010, il Commissario Straordinario, di concerto con i propri consulenti, ha preso atto che sono pervenute 5 manifestazioni di interesse (di cui 1 sottoscritta congiuntamente da 2 soggetti) in risposta all'invito concernente il Ramo d'azienda Siremar e, conseguentemente, ha richiesto ai consulenti legali e finanziari di avviare un esame approfondito delle stesse al fine di selezionare le controparti alle quali inviare la lettera di invito ad accedere alle successive fasi della procedura.

Invio delle lettere di invito ed ammissione alla fase di due diligence

A valle dell'analisi delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta all'invito concernente il Ramo d'azienda Siremar, il Commissario Straordinario, di concerto con i propri consulenti, ha preso atto che tutte le 5 manifestazioni pervenute risultavano in linea con gli obiettivi della procedura commissariale, e ha deciso pertanto di ammettere in *due diligence* i soggetti firmatari delle stesse.

In data 24 novembre 2010, sono state pertanto inviate ai 5 soggetti selezionati le lettere di invito ed il relativo accordo di riservatezza da ritornare debitamente sottoscritto al fine di accedere alla fase di *due diligence*.

Delle 5 controparti invitate, 4 hanno intrapreso il processo di *due diligence* mentre 1 ha dichiarato di non essere interessata a proseguire ulteriormente nell'operazione.

I soggetti che hanno preso parte alla fase di *due diligence* relativa al Ramo d'azienda Siremar sono: Caronte & Tourist SpA, di concerto con Ustica Lines SpA., Mediterranea Holding di Navigazione SpA, Riccardo Sanges & C. Srl, Traghetti delle Isole SpA.

Fase di due diligence

In data 16 dicembre 2010, contestualmente all'apertura della *data room* virtuale, è stato dato avvio alla fase di *due diligence* della procedura di cessione del Ramo d'azienda Siremar.

Nel corso delle fasi di *due diligence*, il Commissario Straordinario ed i suoi consulenti hanno intrattenuto contatti regolari con i potenziali acquirenti, tenendo aggiornate le controparti sugli sviluppi e le tempistiche della procedura commissariale e fornendo agli stessi tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione dei Rami d'azienda.

Durante tale fase sono state messe a disposizione dei partecipanti alla procedura le informazioni di carattere economico-finanziario, legale, tecnico e amministrativo necessarie ad una completa valutazione del Ramo d'azienda oggetto di cessione, e in particolare:

- Dettaglio del perimetro del Ramo d'azienda Siremar, così come predisposto dalla procedura commissariale;
- Piano industriale del Ramo d'azienda Siremar;
- Vendor Due Diligence – volume 1, predisposta da PricewaterhouseCoopers S.p.A. (“PwC”) sul Ramo d'azienda Siremar e disponibile previa sottoscrizione di apposita *release letter*, contenente i dettagli economico finanziari (ad esclusione dei dati per singola linea, forniti nel corso dell'ulteriore fase di *due diligence*) e il bilancio di apertura del Ramo d'azienda Siremar alla data di entrata in amministrazione straordinaria;
- Schema delle nuove convenzioni di servizio pubblico da stipulare;
- Contratti e rapporti giuridici in essere in capo al Ramo d'azienda Siremar;
- Altra documentazione di carattere economico-finanziario, legale, tecnico e amministrativo, atta a consentire le apposite valutazioni ai potenziali acquirenti.

Nel corso del processo di *due diligence* è stata inoltre offerta a tutte le controparti la possibilità di effettuare delle *management presentation*. Tale opportunità non è stata sfruttata da alcun soggetto. Su

richiesta di 3 controparti, sono state inoltre consentite approfondite ispezioni tecniche al naviglio al fine di valutarne l'attuale stato di conservazione e manutenzione.

Nel corso della fase di due diligence è stato inoltre consentito a tutti i potenziali acquirenti di rivolgere specifiche domande, richieste di chiarimenti e di informazioni alla gestione commissariale ed ai suoi *advisor*, mediante apposito forum di *Q&A*. Al fine di preservare la trasparenza e la simmetria informativa tra i vari soggetti all'interno della procedura, le risposte ai quesiti sottoposti dalle varie controparti durante tale fase di *due diligence*, sono state rese inoltre disponibili a tutti i soggetti aventi accesso alla *data room* virtuale.

Invio delle lettera di procedura per la presentazione di offerte vincolanti

In data 2 febbraio 2011, il Commissario Straordinario ha provveduto all'invio delle lettere di procedura per la presentazione di un'Offerta Vincolante – parte prima per l'acquisto del Ramo d'azienda Siremar, contenenti i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta medesima, tra cui in particolare:

- la presentazione di un offerta irrevocabile sotto forma di un intervallo di prezzo (c.d. "forchetta") espresso in Euro, con valore massimo non superiore al 10% del valore minimo offerto e con valore minimo già vincolante per l'offerente, ed i relativi termini di pagamento;
- la presentazione di una garanzia bancaria a prima richiesta a garanzia degli obblighi che saranno assunti nell'offerta vincolante definitiva, debitamente sottoscritta, per un importo pari a Euro 20 milioni;
- la presentazione di un piano industriale relativo al Ramo;
- la presentazione del contratto di compravendita del Ramo d'azienda Siremar (d'ora in poi, il "Contratto Siremar") debitamente sottoscritto per accettazione nella sua forma definitiva. Tale contratto è stato reso disponibile in bozza alle controparti in data 31 gennaio 2011 e sullo stesso è stata inoltre concessa la possibilità di proporre modifiche secondo i termini e le modalità definite nella lettera di procedura.

Le lettere di procedura sono state inviate a tutti i soggetti che, avendone titolo, avevano manifestato il proprio interesse a seguito della pubblicazione del relativo Invito a Manifestare Interesse sul Ramo d'azienda Siremar, ed in particolare:

- Caronte & Tourist SpA (di concerto con Ustica Lines SpA);
- Mediterranea Holding di Navigazione SpA;
- Riccardo Sanges & C. Srl;

- Traghetti delle Isole SpA.

Alla data del 22 febbraio 2011, termine ultimo per la presentazione dei commenti al testo del Contratto Siremar solamente una controparte ha presentato i propri *mark-up* al contratto medesimo e gli stessi, qualora ritenuti legittimi ed accettabili, sono stati riflessi in una nuova versione del Contratto Siremar resa disponibile in *data room* virtuale in data 10 marzo 2011.

In data 11 marzo 2011 è stata resa disponibile in *data room* virtuale la versione finale del testo del Contratto Siremar.

Pubblicazione della perizia dell'esperto nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico

In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003, al fine di valutare la conformità del prezzo offerto dai potenziali acquirenti nell'ambito del processo di cessione del Ramo d'azienda, in data 4 febbraio 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha nominato Banca Profilo S.p.A. quale esperto indipendente all'interno della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo Tirrenia (d'ora in poi l'“Esperto Indipendente”) con l'incarico di redigere una perizia sui Rami d'azienda da utilizzare come base d'asta nell'ambito delle rispettive procedure di cessione.

Sulla base delle proiezioni contenute all'interno del piano industriale e della ragionevolezza delle assunzioni sottostanti le medesime e in ottica di continuità aziendale, l'Esperto Indipendente ha stimato un valore minimo per il Ramo d'azienda Siremar pari ad 55 milioni. Sulla base di quanto riportato nella relazione, la valutazione dei Rami d'azienda si fonda sulle seguenti principali ipotesi:

- continuità della convenzione di pubblico servizio tra Siremar e lo Stato Italiano e sull'erogazione dei relativi contributi secondo lo schema di convenzione vigente;
- assenza di significativi scostamenti rispetto alle assunzioni macroeconomiche sulle quali si fonda il piani industriali del Rami d'azienda, quali, ad esempio, il prezzo del petrolio ed il tasso di cambio Euro/Dollaro;
- definizione degli accordi e dei termini economici per la stipula dei contratti con il personale.

Le sintesi della perizia, previa asseverazione notarile, è stata consegnata dall'Esperto Indipendente al Commissario Straordinario in data 8 marzo 2011 e resa disponibile in *data room* in data 9 marzo 2011 per renderle visibili ai potenziali acquirenti, così come richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Esame delle offerte vincolanti ricevute

In data 15 marzo 2011, venuto a scadenza il termine per la presentazione di offerte vincolanti da parte dei potenziali acquirenti, il Commissario Straordinario ha preso atto che solo Ustica Lines S.p.A. ha presentato un'offerta sul Ramo d'azienda Siremar non coerente con le modalità previste dalla lettera di

procedura inviata in data 2 febbraio 2011, in quanto l'impegno dell'offerente, diversamente dal pagamento di un corrispettivo, consisteva nell'accollo di tutti i debiti afferenti il Ramo, senza tuttavia specificare le modalità con cui tale accollo sarebbe stato effettuato.

Stante l'assenza di Offerte Vincolanti – parte prima sul Ramo d'azienda Siremar secondo le modalità previste dalla lettera di procedura inviata in data 2 febbraio 2011, il Commissario Straordinario ha deciso di estendere, a tutte le controparti che avevano validamente manifestato il proprio interesse nella procedura, il termine per la presentazione delle offerte vincolanti fino al 5 aprile 2011, consentendo alle medesime l'accesso ad alcune ulteriori informazioni relative al Ramo d'azienda Siremar al fine di permettere ai soggetti coinvolti di disporre di un più ampio spettro di informazioni e poter pertanto rivalutare la possibilità di presentare un'offerta d'acquisto del Ramo medesimo.

Proseguimento della fase di due diligence

Al fine di permettere ai soggetti coinvolti di disporre di un più ampio spettro di informazioni e poter pertanto rivalutare la possibilità di presentare un'offerta d'acquisto del Ramo d'azienda Siremar, in data 21 marzo 2011 il Commissario Straordinario ha deciso di rendere disponibili alle controparti le seguenti informazioni:

- *Vendor Due Diligence* – volume 2, predisposta da PwC sul Ramo d'azienda Siremar e contenente il dettaglio dei dati economico finanziari per singola linea;
- Dati consuntivi 2010;
- Ulteriore documentazione di carattere economico-finanziario, legale, tecnico e amministrativo, atta a consentire le apposite valutazioni al fine di addivenire alla formulazione di un'offerta vincolante definitiva.

Esito dell'ulteriore sollecitazione del mercato

Sulla base delle nuove informazioni rese disponibili, in data 5 aprile 2011 Mediterranea Holding di Navigazione SpA, Davimar Eolia Navigazione Srl, Navigazione Generale Italiana SpA, Lauro.it SpA, Isolemar Srl e Riccardo Sanges & C. Srl hanno presentato, tramite la società appositamente costituita Compagnia delle Isole SpA (di seguito "CdI"), un'offerta vincolante per l'acquisto del Ramo d'azienda Siremar (d'ora innanzi l'"**Offerta Vincolante CdI**"), corredata da un piano industriale relativo al Ramo d'azienda Siremar e da fidejussioni bancarie per Euro 5 milioni a garanzia dell'irrevocabilità dell'offerta e degli impegni con la stessa assunti.

A seguito dell'analisi dell'Offerta Vincolante CdI, il Commissario Straordinario, avendo rilevato che una quota significativa del prezzo offerto era legato a condizioni potestative dell'offerente, ha ritenuto opportuno, sentito il parere del Comitato di Sorveglianza, sollecitare nuovamente il mercato rendendo

disponibile in *data room* virtuale a tutti i soggetti ammessi alla fase di *due diligence* l'Offerta Vincolante CdI ed una nota in merito alle clausole non ammissibili inserite in tale offerta, invitando tutte le controparti interessate a presentare, entro il 23 maggio 2011, offerte migliorative rispetto ai contenuti dell'Offerta Vincolante CdI.

Alla data del 23 maggio 2011, sono pervenute due offerte vincolanti secondo le modalità previste dalla procedura, ed in particolare:

- un'offerta vincolante da parte di Società Navigazione Siciliana S.p.A. (di seguito "SNS") (d'ora in avanti l'"Offerta Vincolante SNS"), società neo costituita e partecipata in quote paritetiche dalle società Caronte & Tourist S.p.A. e Ustica Lines S.p.A., corredata da un piano industriale relativo al Ramo d'azienda Siremar e da fidejussioni bancarie per Euro 5 milioni a garanzia dell'irrevocabilità dell'offerta e degli impegni con la stessa assunti. Tale offerta prevede quanto segue:
 - prezzo offerto per l'acquisto del Ramo d'azienda Siremar complessivamente pari a Euro 55,1 milioni;
 - pagamento del prezzo offerto per Euro 30,1 milioni a seguito del trasferimento del Ramo d'azienda Siremar e nei tre giorni successivi all'adozione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, del decreto di cui all'art. 64 del D. Lgs 270/1999 e pagamento dell'importo residuo in misura dilazionata secondo le seguenti modalità: i) Euro 10 milioni da corrispondersi al 36esimo mese dal trasferimento del Ramo; ii) Euro 7,5 milioni da corrispondersi al 72esimo mese dal trasferimento del Ramo; iii) Euro 7,5 milioni da corrispondersi al 96esimo mese dal trasferimento del Ramo;
 - pagamento solo parziale delle rate sopra indicate secondo termini e condizioni non completamente esplicitate;
 - corresponsione, sugli importi dilazionati, di un tasso d'interesse dell'1,5% su base annua senza capitalizzazione;
 - a garanzia della corresponsione del prezzo offerto, lettera di impegno rilasciata da Unicredit, BNL e Banca Popolare di Lodi e delibera assembleare di approvazione per versamenti soci in conto futuro aumento di capitale;
 - possibilità di offrire eventuali incrementi del corrispettivo al completamento della ulteriore fase di *due diligence*.
- una lettera di *addendum* da parte di CdI (d'ora in avanti la "Nuova Offerta Vincolante CdI") con la quale l'offerente precisa ed integra i contenuti dell'Offerta Vincolante CdI inviata in data 5

aprile 2011 e ne propone, in senso migliorativo, alcune modifiche con particolare riferimento alle modalità di pagamento del prezzo offerto. Di seguito quanto previsto:

- prezzo offerto per l'acquisto del Ramo d'azienda Siremar, comprensivo degli interessi sugli importi dilazionati, complessivamente pari a Euro 60,1 milioni;
- pagamento del prezzo offerto per Euro 10 milioni alla data di trasferimento del Ramo d'azienda Siremar e pagamento dell'importo residuo in misura dilazionata secondo le seguenti modalità: i) Euro 4,1 milioni da corrispondersi al 12esimo mese dal trasferimento del Ramo d'azienda; ii) Euro 6 milioni da corrispondersi al 24esimo mese dal trasferimento del Ramo d'azienda; iii) Euro 10 milioni da corrispondersi al nono anno dal trasferimento del Ramo d'azienda; iv) Euro 10 milioni da corrispondersi al decimo anno dal trasferimento del Ramo d'azienda; v) Euro 10 milioni da corrispondersi al 11esimo anno dal trasferimento del Ramo d'azienda; vi) Euro 10 milioni da corrispondersi al 12esimo anno dal trasferimento del Ramo d'azienda;
- Impegno a garantire i pagamenti dilazionati sopra elencati mediante la stipula di una polizza fideiussoria.

A seguito dell'analisi dell'Offerta Vincolante SNS e della Nuova Offerta Vincolante CdI, il Commissario Straordinario ed i suoi consulenti hanno rilevato la necessità di richiedere, a ciascuno degli offerenti, chiarimenti ed integrazioni delle rispettive produzioni, da presentarsi, sempre in forma pubblica, entro il 9 giugno 2011.

Alla data del 9 giugno 2011, sono pervenute due buste da parte di SNS e CdI contenenti i chiarimenti e le integrazioni richieste ed in particolare:

- una lettera di *addendum* da parte di SNS (di seguito l'“**Offerta Vincolante Finale SNS**”) con la quale l'offerente precisa che non vi sono elementi di aleatorietà sottostanti alla corresponsione delle rate relative al prezzo offerto per l'acquisto del Ramo d'azienda Siremar se non nel limite complessivo della garanzia del 10% sugli Euro 55,1 milioni complessivamente offerti per il Ramo. Tale affermazione è altresì contenuta nell'allegato al contratto di cessione, accluso alla lettera medesima, facente riferimento al meccanismo di riduzione delle rate di prezzo differito, nel quale la massima riduzione contemplata è pari appunto ad Euro 5,51 milioni.
- una lettera di *addendum* da parte di CdI (d'ora innanzi l'“**Offerta Vincolante Finale CdI**”) e relativi allegati con la quale l'offerente precisa ed integra i contenuti dell'Offerta Vincolante CdI e della Nuova Offerta Vincolante CdI e ne propone, in senso migliorativo, alcune modifiche con particolare riferimento al prezzo offerto.

A seguito dell'esame della documentazione pervenuta da parte degli organi della procedura, in data 7 luglio 2011 la gestione commissariale, di concerto con i propri consulenti, ha ritenuto necessario richiedere, a ciascuno dei soggetti offerenti, ulteriori evidenze documentali e chiarimenti in merito ai profili economico-finanziari delle rispettive offerte vincolanti, da presentarsi entro il termine del 18 luglio 2011 presso lo studio del Notaio Paolo Silvestro.

Alla data del 18 luglio 2011, sono pervenute due buste da parte di SNS e CdI contenenti le evidenze documentali ed i chiarimenti richiesti.

Rispettivamente in data 5 agosto 2011 ed in data 2 settembre 2011 CdI ha inoltre inviato alla gestione commissariale ulteriore documentazione afferente la propria offerta d'acquisto.

In data 8 settembre 2011, a seguito dell'analisi della documentazione pervenuta, il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato alla gestione commissariale una lettera nella quale palesava, ai fini del completamento dell'istruttoria, la necessità di ottenere, *inter alia*, i seguenti elementi integrativi:

- una precisazione in merito all'integrale sottoscrizione o meno dell'aumento di capitale prefigurato da CdI per la copertura di parte dell'importo da corrispondersi al closing e di una parte della prima rata di prezzo differito;
- ferma ed impregiudicata la tardività della documentazione inviata da CdI, un approfondimento in merito alle criticità, sotto il profilo sostanziale, della lettera del 5 agosto 2011 avente ad oggetto la disponibilità di UniCredit a prestare garanzia a favore di CdI per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di prezzo differito a partire dal sesto anno dal trasferimento del Ramo d'azienda Siremar, anche alla luce della documentazione, anch'essa tardiva, inviata successivamente dalla Regione Sicilia.

In aggiunta, tenuto conto dell'imminente scadenza delle offerte vincolanti presentate da CdI e SNS in relazione all'acquisto del Ramo d'azienda Siremar, nella medesima missiva il Ministero dello Sviluppo Economico invitava inoltre la gestione commissariale a volere richiedere ad entrambi i soggetti offerenti una proroga della validità delle rispettive offerte e delle relative garanzie, per il tempo necessario a consentire la conclusione del procedimento amministrativo previsto per legge.

Come richiesto dal competente Ministero vigilante, in data 9 settembre 2011 Rothschild ha pertanto provveduto ad inviare le controparti interessate a voler fornire la documentazione ed i chiarimenti richiesti dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Alla data 13 settembre 2011, termine ultimo per la presentazione della documentazione richiesta, il Commissario Straordinario ha preso atto che sia CdI sia SNS hanno provveduto, a mezzo lettera, a prorogare le proprie offerte vincolanti e le garanzie bancarie a prima richiesta fino al 15 ottobre 2011.

Relativamente alla richiesta di evidenze documentali in relazione all'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di tutti i soci, CdI ha depositato delle lettere, rilasciate da alcuni suoi azionisti, contenenti l'impegno dei medesimi sia ad esercitare, proporzionalmente alle rispettive quote detenute, il diritto di opzione ad essi spettante sulla quota di capitale eventualmente rimasta inoptata, sia a far si, anche tramite sottoscrizioni di ulteriori quote, che il capitale sociale di CdI venga effettivamente sottoscritto per l'intero importo deliberato pari ad Euro 12 milioni.

All'esito dell'esame della documentazione pervenuta, ferma restando la validità delle rispettive offerte vincolanti fino al giorno 15 ottobre 2011, la gestione commissariale ha ritenuto opportuno, al fine di assicurare il conseguimento del massimo valore delle condizioni di realizzo nell'interesse del ceto creditorio, disporre lo svolgimento di un'ulteriore fase procedurale volta a consentire a ciascun soggetto offerente di migliorare la propria offerta d'acquisto, sempre nel rispetto dei principi di *par condicio* e di trasparenza fra i soggetti offerenti.

In data 29 settembre 2011, previ parere favorevole del Comitato di Sorveglianza ed autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, la gestione commissariale ha pertanto provveduto ad inviare a CdI e SNS una nuova lettera di procedura indicante i termini, le modalità e le condizioni previste per la presentazione e l'ammissibilità della nuova offerta vincolante da depositare, unitamente al nuovo testo del contratto di cessione firmato per integrale accettazione del medesimo, entro e non oltre il giorno 13 ottobre 2011, con l'espresso avvertimento che qualsivoglia modifica o variazione dei termini e delle condizioni indicati all'interno della lettera costituirà causa di inammissibilità dell'offerta presentata.

In data 13 ottobre 2011, termine ultimo per la presentazione dell'Offerte Vincolanti Finali, sono pervenute presso lo studio del Notaio Paolo Silvestro due buste contenenti la seguente documentazione:

Documentazione inviata da CdI

Un'offerta vincolante da parte di CdI (d'ora in avanti "Nuova offerta Vincolante CdI") corredata da un piano industriale relativo al Ramo d'azienda Siremar, dalla dichiarazione di disponibilità ad accettare e sottoscrivere il contratto di cessione allegato all'offerta e dalla proroga, fino al 29 ottobre 2011, della fideiussione bancaria per Euro 5 milioni a garanzia dell'irrevocabilità dell'offerta e degli impegni con la stessa assunti. Tale offerta prevede quanto segue:

- prezzo offerto per l'acquisto del Ramo d'azienda Siremar complessivamente pari a Euro 69,150 milioni;
- pagamento del prezzo offerto per Euro 34,650 milioni alla data del trasferimento del Ramo d'azienda Siremar e pagamento dell'importo residuo in misura dilazionata secondo le seguenti modalità: i) Euro 13,8 milioni da corrisponderci al 36esimo mese dal trasferimento del Ramo; ii)

Euro 10,350 milioni da corrisondersi al 72esimo mese dal trasferimento del Ramo: iii) Euro 10,350 milioni da corrisondersi al 96esimo mese dal trasferimento del Ramo;

- o corresponsione, sugli importi dilazionati, di un tasso d'interesse dell'1,5% su base annua senza capitalizzazione;
- o A garanzia della corresponsione del prezzo offerto:
 1. lettera di MPS Capital Services di *commitment* a favore di CdI per la sottoscrizione e concessione di un finanziamento fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 20 milioni per il pagamento della prima rata di prezzo;
 2. lettera di impegno di Unicredit al rilascio, entro la data di trasferimento del Ramo, di una fideiussione autonoma a prima richiesta per un ammontare massimo di Euro 34,500 milioni a garanzia del pagamento degli importi dilazionati.

Documentazione inviata da SNS

Lettera con la quale l'offerente conferma la piena validità ed efficacia dell'offerta vincolante del 23 maggio 2011, unitamente alla documentazione ed i chiarimenti di volta in volta forniti.

A valle dell'analisi della documentazione ricevuta, la gestione commissariale ha preso atto che la Nuova Offerta Vincolante CdI risulta l'unica offerta d'acquisto (i) ammissibile sulla base della lettera di procedura da ultimo inviata e (ii) superiore al valore minimo peritale stabilito dall'Esperto Indipendente.

In virtù di quanto sopra, analizzata l'offerta nella sua interezza e visto il parere favorevole reso dal Comitato di Sorveglianza in data 14 ottobre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato con proprio decreto il Commissario Straordinario a procedere alla cessione del Ramo d'azienda Siremar a CdI ai termini ed alle condizioni di cui all'offerta presentata in data 13 ottobre 2011.

Ulteriori sviluppi della procedura

In conformità al parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza ed a seguito dell'autorizzazione dal parte del Ministero vigilante, in data 14 ottobre 2011 la gestione commissariale ha provveduto a comunicare l'intervenuta aggiudicazione del Ramo d'Azienda Siremar a CdI.

In data 20 ottobre 2011, a seguito dell'espletamento di tutti gli adempimenti necessari, la gestione commissariale è addivenuta alla stipula e sottoscrizione con CdI del contratto di cessione del Ramo d'Azienda Siremar. Successivamente alla sottoscrizione del contratto di cessione, in data 28 ottobre 2011 CdI ha provveduto a notificare l'acquisizione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione antitrust, necessaria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b, della legge 287/1990 ai fini del perfezionamento della cessione.

Parallelamente alla comunicazione dell'operazione di cessione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si è altresì provveduto ad avviare la procedura di consultazione sindacale prevista dalla legge tra la gestione commissariale di Siremar, CdI e le OO.SS. presenti in azienda.

Con decisione del 23 novembre 2011 (Prov. AGCM n. 23023 del 23/11/2011) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16 della legge 287/1990 ed ha conseguentemente autorizzato il perfezionamento dell'operazione.

In data 19 dicembre 2011 si è altresì conclusa la procedura di consultazione sindacale mediante sottoscrizione di un accordo sindacale che regola i termini e le condizioni per il passaggio in capo al soggetto acquirente di tutti i lavoratori attualmente alle dipendenze di Siremar.

In data 17 novembre 2011, è stato notificato a Siremar il ricorso promosso da SNS avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro la stessa Siremar, nonché contro il Ministero dello Sviluppo Economico e nei confronti di CdI volto ad ottenere l'annullamento previa sospensione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.10.2011 con il quale è stata concessa alla gestione commissariale l'autorizzazione all'accettazione dell'offerta d'acquisto del ramo d'azienda in oggetto presentata da CdI in data 13.10.2011, nonché la declaratoria di nullità/inefficacia del contratto di cessione del ramo d'azienda stipulato da Siremar e CdI in data 20.10.2011.

Il ricorso in oggetto è stato assegnato alla Sezione III ter del T.A.R. Lazio con il n. R.G.9686/2011. All'udienza del 15 dicembre u.s., SNS ha rinunciato all'istanza di sospensione cautelare precedentemente proposta avverso gli atti sopra riportati. Conseguentemente, il Collegio ha rinviato la discussione nel merito all'udienza del 27 aprile 2012.

Con riferimento alla procedura di cessione del Ramo d'azienda Siremar, si rappresenta che in data 15 febbraio 2012 la gestione commissariale ha disposto la proroga di ulteriori 120 giorni dell'efficacia del contratto di cessione sottoscritto in data 20 ottobre 2011, onde consentire la sottoscrizione da parte del competente Ministero e di CdI dei nuovi schemi di convenzione di pubblico servizio, costituente condizione per il perfezionamento della cessione.

Come già rappresentato, in data 27 aprile 2012 si è svolta l'udienza di discussione del procedimento promosso da SNS avanti al Tar Lazio, assegnato alla Sezione III ter del T.A.R. Lazio con il n. R.G.9686/2011.

Con sentenza in data 7 giugno 2012, n. 5172, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza-Ter, definitivamente pronunciandosi sul ricorso promosso da SNS e sopra richiamato, rigettato ogni altro motivo d'impugnazione, ha ritenuto *"di pervenire ad una pronuncia di accoglimento parziale del [quarto motivo di] gravame e di annullamento degli atti, successivi alla lettera di invito del 29 settembre 2011, che hanno condotto alla cessione di Siremar in favore di CDI secondo l'ultima offerta*

migliorativa vincolante alla seduta del 13 ottobre 2011” fermo restando che “[n]on può invece essere accolta la domanda di annullamento e/o dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato (...)”, ed ha pertanto disposto di accogliere il ricorso spiegato da SNS “nei limiti stabiliti in parte motiva” e, per l’effetto, ha annullato “i soli atti ivi indicati” e qui espressamente richiamati.

Con comunicazione in pari data, la scrivente gestione commissariale ha disposto la proroga di ulteriori 45 giorni, a far data dal 16 giugno 2012, del termine d’efficacia di cui all’art. 11.3 del contratto di cessione.

Avverso la sentenza sopra richiamata, hanno promosso ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato le società Compagnia delle Isole S.p.A. e Mediterranea Holding di Navigazione S.p.A., chiedendo *inter alia* la sospensione in via cautelare degli effetti della predetta sentenza.

Con ordinanza motivata n. 2810/2012 in data 18 luglio 2012, il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha accolto l’istanza cautelare formulata dalle anzidette ricorrenti e, per l’effetto, ha sospeso gli effetti della richiamata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 5172/2012;

A seguito dell’emissione da parte del Consiglio di Stato dell’ordinanza n. 2810 del 18 luglio 2012, con comunicazione in data 20 luglio 2012, la gestione commissariale di Siremar ha invitato la società acquirente CdI a volersi rendere disponibile alla sottoscrizione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della convenzione di pubblico servizio di collegamento marittimo di cui alla legge 163/2010 entro il termine di scadenza contrattualmente fissato, ai sensi dell’art. 11.3 del contratto di cessione, al 30 luglio 2012.

A seguito dei contatti intercorsi con la società acquirente per la definizione degli adempimenti necessari al perfezionamento dell’operazione nei termini anzidetti, la medesima CdI, con comunicazione in data 24 luglio 2012, ha richiesto – al fine di assecondare una espressa richiesta delle banche finanziatrici – di addivenire ad una modifica del disposto dell’art. 5.03 del contratto di cessione stipulato il 20 ottobre 2011, assegnando alla parte acquirente la possibilità di provvedere al pagamento della prima *tranche* di prezzo entro i tre giorni lavorativi successivi all’adozione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, del decreto di cancellazione delle ipoteche gravanti sui beni facenti parte del compendio aziendale ceduto ai sensi dell’art. 64 del D. Lgs. 270/1999.

A fronte di detta richiesta, il Commissario Straordinario ha formulato istanza al Ministero dello Sviluppo Economico volta ad ottenere la necessaria autorizzazione alla sottoscrizione con CdI di un accordo integrativo del contratto di cessione stipulato in data 20 ottobre 2011 con il quale veniva convenuta – dietro prestazione di idonee garanzie a tutela degli interessi della Procedura - la modifica contrattuale richiesta dalla società acquirente. In particolare, si richiama che a fronte della possibilità accordata alla cessionaria di corrispondere la prima *tranche* di prezzo (pari al 50% del importo dovuto e, segnatamente, ammontante a Euro 34.650.000) entro tre giorni lavorativi dalla data di adozione del decreto di cui all’art.

64 D.Lgs. 270/1999, ai sensi del suddetto atto integrativo e dello stesso contratto di cessione, si prevede che:

- (i) il contratto di cessione e l'atto integrativo dovranno intendersi definitivamente risolti e privi di efficacia qualora la CdI non corrisponda la prima *tranche* di prezzo entro il termine stabilito;
- (ii) l'efficacia della cessione è altresì subordinata alla preventiva acquisizione da parte della gestione commissariale di evidenze circa l'avvenuta sottoscrizione da parte di CdI dei contratti di finanziamento, ovvero della disponibilità in capo alla medesima dei mezzi finanziari, necessari al pagamento della prima *tranche* di prezzo;
- (iii) la società acquirente è tenuta a consegnare alla gestione commissariale, all'atto del perfezionamento della cessione, due fidejussioni bancarie a prima richiesta di importo rispettivamente pari a Euro 5 milioni ed a Euro 34,5 milioni, a garanzia degli impegni contrattualmente assunti, ivi incluso l'integrale pagamento del prezzo.

Con proprio provvedimento in data 27 luglio 2012, prot. n. 0167674, il Ministero dello Sviluppo Economico, visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 25 luglio 2012, ha autorizzato il Commissario Straordinario a procedere alla stipula con CdI del suddetto atto integrativo, nonché al compimento degli atti necessari al perfezionamento della cessione mediante trasferimento del ramo d'azienda in capo a CdI.

In pari data, la gestione commissariale addiveniva alla sottoscrizione con CdI dell'atto integrativo del contratto di cessione sopra menzionato.

In data 30 luglio 2012, CdI ha sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la nuova convenzione per l'esercizio del servizio pubblico di collegamento marittimo di cui alla legge 163/2010, immediatamente efficace a far data dalla sua sottoscrizione ai sensi dell'art. 6, comma 19, del D.L. 95/2012.

Conseguentemente, in data 31 luglio 2012 la gestione commissariale di Siremar ha proceduto alla consegna alla CdI del ramo d'azienda mediante la sottoscrizione di apposito verbale di consegna. In conformità a quanto previsto dall'atto integrativo del 27 luglio 2012, la cessione è divenuta pienamente efficace dalle ore 00.01 dello del 1 agosto 2012.

A far data dalle ore 00.01 del 1 agosto 2012 è dunque cessato da parte della gestione commissariale di Siremar l'esercizio dell'attività d'impresa e del servizio pubblico di collegamento marittimo.

Su istanza del Commissario Straordinario, il Ministero dello Sviluppo Economico, con proprio decreto in data 3 agosto 2012, ha ordinato ai sensi dell'art. 64, D.Lgs. 270/1999, la cancellazione delle ipoteche gravanti sui beni facenti parte del ramo d'azienda ceduto.

In data 8 agosto 2012, la società acquirente ha provveduto al pagamento a favore di Siremar dell'importo dovuto a titolo di prima tranche di prezzo, al netto delle somme dovute alla stessa Cdl da parte della gestione commissariale ai sensi del contratto di cessione e per le quali si è proceduto a compensazione.

Stante quanto sopra rappresentato e tenuto conto, in particolare, della pendenza avanti al Consiglio di Stato del giudizio relativo all'impugnazione, spiegata da SNS, avverso gli atti della procedura di gara, la gestione commissariale si riserva di richiedere la declaratoria della cessazione dell'attività d'impresa ai sensi dell'art. 73, D.Lgs. 270/1999, all'esito della definizione del predetto procedimento, allorquando gli effetti della cessione del Ramo d'azienda Siremar potranno ritenersi definitivamente consolidati.

Per quanto riguarda l'attività di liquidazione degli ulteriori cespiti facenti parte del patrimonio sociale di Siremar e non ricompresi nell'ambito del perimetro del Ramo d'azienda Siremar – il riferimento è, in particolare, alla procedura di cessione della motonave Guizzo, definita nel luglio 2011 – si rinvia a quanto già rappresentato, da ultimo, nella Nona Relazione Trimestrale.

II. AGGIORNAMENTI SULL'ATTIVITA' DELLA PROCEDURA

1. L'evoluzione delle principali controversie

La Procedura ha in essere alla data odierna, contenzioso di diversa natura, che, può essere riassunto nei termini che seguono.

1.1 Contenzioso amministrativo

Il contenzioso di carattere amministrativo che ha interessato ed interessa l'amministrazione straordinaria della Siremar riguarda principalmente l'impugnazione promossa dalla Società Navigazione Siciliana S.p.A. avverso gli atti relativi alla procedura di cessione del Ramo d'azienda Siremar. Come più ampiamente illustrato al precedente capitolo I, detto giudizio è attualmente pendente avanti al Consiglio di Stato, il quale, in sede cautelare, ha sospeso la sentenza resa in primo grado dal TAR Lazio con il quale veniva disposto l'annullamento di alcuni degli atti oggetto d'impugnazione.

Siremar è altresì intervenuta *ad opponendum* nell'ambito di alcuni giudizi amministrativi incardinati avanti al TAR Lazio da Compagnia delle Isole S.p.A., soggetto aggiudicatario del Ramo d'azienda Siremar, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di ottenere l'annullamento di alcuni atti adottati da tale ultimo Dicastero, nel quadro del rapporto convenzionale di pubblico servizio attualmente in essere con la medesima Compagnia delle Isole S.p.A., aventi ad oggetto, tra l'altro, l'applicazione di alcune penalità nei confronti di tale ultima società. In sede cautelare, il giudicante ha respinto le istanze di sospensione promosse dalla società ricorrente nell'ambito dei procedimenti in discorso.

Si richiama, da ultimo, che Siremar ha promosso un ricorso avanti al Tribunale civile di Palermo, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 681/1989 avverso un'ordinanza-ingiunzione della Capitaneria di Porto di Palermo con la quale è stata irrogata una sanzione amministrativa per una presunta irregolarità procedimentale nell'ambito della dismissione della motonave Guizzo. Il procedimento è attualmente pendente.

Si riporta, di seguito, un prospetto riepilogativo del contenzioso amministrativo della Siremar quale sopra rappresentato.

N. di R.G.	POSIZIONE SIREMAR	FORO	NOTE
04806/2012 04809/2012 05369/2012	Appellata	Consiglio di Stato	Da decidere
3884/2013	Interveniente ad opponendum	TAR Lazio	Da decidere
3886/2013	Interveniente ad opponendum	TAR Lazio	Da decidere
4860/2013	Interveniente ad opponendum	TAR Lazio	Da decidere
4861/2013	Interveniente ad opponendum	TAR Lazio	Da decidere
4862/2013	Interveniente ad opponendum	TAR Lazio	Da decidere
4863/2013	Interveniente ad opponendum	TAR Lazio	Da decidere
4864/2013	Interveniente ad opponendum	TAR Lazio	Da decidere
4865/2013	Interveniente ad opponendum	TAR Lazio	Da decidere
4866/2013	Interveniente ad opponendum	TAR Lazio	Da decidere
4867/2013	Interveniente ad opponendum	TAR Lazio	Da decidere
4868/2013	Interveniente ad opponendum	TAR Lazio	Da decidere
4740/2013	Interveniente ad opponendum	TAR Lazio	Da decidere
3959/2012	Ricorrente	Tribunale Palermo	Da decidere

1.2 Cause risarcitorie e recuperatorie

Con riferimento al contenzioso in oggetto, si richiama che in data 6 marzo 2013 Compagnia delle Isole S.p.A. ha formulato istanza per l'avvio della procedura arbitrale prevista dalla clausola compromissoria contenuta nel contratto di cessione del Ramo d'azienda Siremar.

Con il predetto atto, in particolare, Compagnia delle Isole S.p.A. ha richiesto al costituendo collegio arbitrale di voler condannare l'amministrazione straordinaria di Siremar al pagamento di un importo complessivo di circa 25 milioni di euro a titolo di riduzione del prezzo di vendita e di risarcimento del danno per asserite violazioni da parte della medesima Siremar degli obblighi di buona fede e correttezza nel corso del processo di vendita e nella fase di esecuzione del contratto di vendita.

Con proprio atto in data 9 aprile 2013, Siremar ha provveduto a costituirsi nell'ambito dell'emarginata procedura arbitrale, chiedendo l'integrale rigetto di tutte le domande formulate da controparte, con vittoria delle spese di procedura.

A sostegno della propria posizione, la difesa della Siremar ha evidenziato come le pretese avanzate da Compagnia delle Isole S.p.A. siano del tutto destituite di fondamento, avendo la gestione commissariale assicurato il massimo grado di trasparenza della procedura di vendita, garantendo a tutte le controparti interessate, ivi inclusa Compagnia delle Isole S.p.A., ogni informazione utile e necessaria al fine di formulare un'offerta d'acquisto in modo pienamente consapevole. È stato altresì evidenziato come i fatti allegati da CdI a sostegno delle proprie pretese siano del tutto privi di qualsiasi supporto probatorio, e dunque indimostrati e che le domande formulate dalla parte acquirente, in particolare per quanto riguarda la richiesta riduzione di prezzo, siano in evidente contrasto con il chiaro tenore delle pertinenti disposizioni contenute nel Contratto di cessione.

Si richiama altresì che, in data 3 ottobre 2011, la gestione commissariale di Siremar ha notificato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti domande di arbitrato volte ad ottenere, in forza di quanto previsto dal regime convenzionale prorogato ai sensi della legge 163/2010, il riconoscimento degli indennizzi dovuti in relazione alla cessione delle unità navali anticipatamente radiate dal servizio. Tali procedure arbitrale sono successivamente divenute improcedibili in quanto, nelle more della procedura, è stato emanato il d.l. n. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135), il cui art. 4, comma 14, ha disposto la perdita di efficacia delle clausole arbitrali inserite nei contratti di servizio, ovvero in atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali. A fronte di ciò, nel mese di febbraio 2013, la gestione commissariale ha provveduto a promuovere nuovamente le azioni di cui sopra convenendo in giudizio le Amministrazioni interessate avanti al competente Tribunale civile.

Da ultimo, si richiama altresì che, nel corso del 2010, la gestione commissariale di Siremar ha promosso un'azione cautelare ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. avanti al Tribunale di Roma, al fine di ottenere la restituzione, da parte di un istituto di credito, di un importo faccìo oggetto di un'illegittima operazione di compensazione da parte della predetta banca. Tale ricorso è stato accolto da parte del Tribunale di Roma e successivamente confermato a seguito del reclamo promosso dalla banca resistente. La gestione commissariale ha conseguentemente provveduto, mediante il compimento dei necessari atti esecutivi, al recupero dell'importo di cui sopra. È attualmente pendente il giudizio di merito incardinato da parte dell'istituto di credito soccombente in sede cautelare.

Con riferimento all'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari e delle ulteriori azioni risarcitorie esperibili dal Commissario Straordinario si rinvia a quanto più specificamente illustrato nel successivo paragrafo 6.

Si riporta, di seguito, un prospetto riepilogativo del contenzioso di cui sopra.

N. di R.G.	POSIZIONE SIREMAR	FORO	NOTE
N/A	Convenuta	Camera arbitrale Milano	Da decidere
12416/2013	Attrice	Tribunale di Roma	Da decidere
12417/2013	Attrice	Tribunale di Roma	Da decidere
45554/2011	Convenuta	Tribunale di Roma	Da decidere

1.3 Contenzioso giuslavoristico

Il contenzioso giuslavoristico che ha interessato e interessa Siremar riguarda la riqualificazione dei rapporti di dipendenza – da tempo determinato a tempo indeterminato - o richieste di riconoscimento di qualifiche diverse, ecc. -.

Si evidenzia al riguardo, che delle originarie cause giuslavoristiche pendenti, in numero di 94, ne sono state decise ben 82.

Tutte le cause decise hanno avuto esito positivo, nel senso che la domanda dei ricorrenti è stata rigettata o è stata dichiarata improcedibile.

Allo stato le cause di contenuto giuslavoristico attualmente pendenti sono come di seguito indicate.

R.G.	RESISTENTE	FORO	NOTE
5513/09	SIREMAR	T. MESSINA – LAV.	DA DECIDERE
2292/10	SIREMAR	T. PALERMO – LAV.	DA DECIDERE
4720/09	SIREMAR	T. PALERMO – LAV.	DA DECIDERE
23003/10	SIREMAR	T. NAPOLI – LAV.	DA DECIDERE
1951/11	SIREMAR	T. PALERMO – LAV.	DA DECIDERE
4097/09	SIREMAR	T. PALERMO – LAV.	DA DECIDERE
3611/09	SIREMAR	T. PALERMO – LAV.	DA DECIDERE
3725/09	SIREMAR	T. PALERMO – LAV.	DA DECIDERE
834/2010	SIREMAR	C.A. PALERMO – LAV.	DA DECIDERE
3210/10	INPS - INAIL	T. BARCELLONA P.G. – LAV.	DA DECIDERE

1062/10		INPS - INAIL	T. MESSINA – LAV.	DA DECIDERE
158/13		SIREMAR	T. PALERMO . LAV.	DA DECIDERE

Si rappresenta, comunque, in ordine ai futuri esiti del contenzioso in questione, come questi non possano avere nessuna influenza sullo stato passivo, in quanto tutte le decisioni avranno ad oggetto l'eventuale riconoscimento del solo diritto.

Qualsiasi quantificazione o pretesa discendente dall'eventuale diritto riconosciuto, dovrà formare oggetto di richiesta nella procedura, e, presumibilmente, risulterà inammissibile e/o improcedibile atteso che lo stato passivo di Siremar è stato dichiarato esecutivo in data 5/4/2011.

1.4 Contenzioso ordinario

Il contenzioso ordinario pendente ha ad oggetto pretese creditorie da parte di terzi, rappresentate da danni asseriti subiti a cose, mezzi, o alla persona.

Il contenzioso in questione, che doverosamente andiamo di seguito ad elencare, comunque, si ritiene, non possa avere influenza alcuna circa lo stato passivo, ove le domande attrici fossero accolte, rilevata l'eventuale improcedibilità o/e inammissibilità di insinuazione nell'ambito della procedura, riferendosi comunque, i diritti pretesi tutti ad epoca anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza, e poi rilevandosi ulteriormente al riguardo, che ogni domanda ricevuta da Siremar è coperta dagli assicuratori, anche se con garanzia indiretta.

R.G.		RESISTENTE	FORO	NOTE
20001/07		SIREMAR	T. BARCELLONA P.G.	DA DECIDERE
20080/06		SIREMAR	T. LIPARI	DA DECIDERE
15227/06		SIREMAR	T. BARCELLONA P. G. – SEZ. MILAZZO	DA DECIDERE

15118/05		SIREMAR	T. BARCELLONA P. G. – SEZ. MILAZZO	DA DECIDERE
20141/09		SIREMAR	T. LIPARI	DA DECIDERE
657/08		SIREMAR	C.A. PALERMO	DA DECIDERE

6175/03		SIREMAR	T. MESSINA	DA DECIDERE
---------	--	---------	------------	-------------

290/11		SIREMAR	T. AGRIGENTO	DA DECIDERE
--------	--	---------	--------------	-------------

3517/06		DITTA FORZA TRASPORTI + SIREMAR + RAS	T. AGRIGENTO	DA DECIDERE
906/07		SIREMAR	T. BARCELLONA P.G.	DA DECIDERE

Si attesta che il *petitum* relativo ai sopra elencati giudizi non supera gli € 300.000,00.

1.5 Opposizioni allo stato passivo

Si relaziona che sono stati introitati n. 25 giudizi per opposizione allo stato passivo.

Di questi 25, alla data odierna, n. 16 sono stati decisi con decreto del Tribunale Fallimentare di Roma, divenuto definitivo per mancata opposizione, ad esclusione dei seguenti, avverso i quali è stato proposto ricorso in Cassazione da parte del creditore.

R.G.		RESISTENTE	FORO	NOTE
31024/11		SIREMAR	CASSAZIONE	DA DECIDERE
Da Assegnare		SIREMAR	CASSAZIONE	DA DECIDERE

Da Assegnare		SIREMAR	CASSAZIONE	DA DECIDERE
Da Assegnare		SIREMAR	CASSAZIONE	DA DECIDERE

Per tutti i giudizi definiti con decreto passato in giudicato, e che ha importato variazione allo stato passivo, è stata autorizzata la variazione e, gli importi in questione, sono già stati considerati, per quanto di relazione, nel primo progetto di riparto dello stato passivo, così come ne verrà tenuto conto nei successivi piani di riparto.

I giudizi di opposizione allo stato passivo, non ancora decisi, sono i seguenti:

R.G.		RESISTENTE	FORO	NOTE
34240/11		SIREMAR	T. FALL.RE ROMA	DA DECIDERE
34238/11		SIREMAR	T. FALL.RE ROMA	DA DECIDERE
34255/11		SIREMAR	T. FALL.RE ROMA	DA DECIDERE
34244/11		SIREMAR	T. FALL.RE ROMA	DA DECIDERE
38591/11		SIREMAR	T. FALL.RE ROMA	DA DECIDERE
39133/11		SIREMAR	T. FALL.RE ROMA	DA DECIDERE
26483/12		SIREMAR	T. FALL.RE ROMA	DA DECIDERE
25805/12		SIREMAR	T. FALL.RE ROMA	DA DECIDERE
506/13		SIREMAR	T. FALL.RE ROMA	DA DECIDERE

Relativamente a detti giudizi nella ipotesi in cui le opposizioni fossero accolte, ci sarebbe una variazione allo stato passivo di circa € 70.000,00 per i creditori privilegiati, e di € 3.873.800,00 per privilegio sulle navi e prededuzione.

1.6 Procedimenti penali

Si rappresenta come allo stato siano pendenti i sotto elencati procedimenti penali incardinati nei confronti dei Comandanti delle navi Siremar ma i cui effetti, in caso di riconoscimento della responsabilità penale, avrebbero conseguenze nei confronti di Siremar quale responsabile civile e/o datoriale.

E' bene comunque rilevare che in caso di eventi negativi Siremar è coperta integralmente dagli istituti assicuratori, i quali tra l'altro, nel loro interesse, tramite i loro uffici legali, difendono gli imputati.

R.G.N.R.		FORO	NOTE
2044/09		PROC. REP. DI BARCELLONA P.G. – SEZ. MILAZZO	DA DECIDERE
13506/05		T. PALERMO – PENALE	DECISO – CONTROPARTE HA FATTO APPELLO
4897/09		T. PALERMO – PENALE	DA DECIDERE
3115/09		T. BARCELLONA P.G. – PENALE	DA DECIDERE
2938/10		T. BARCELLONA P.G. - PENALE	DA DECIDERE

2. I rapporti con le autorità di vigilanza

a) Il rapporto convenzionale per l'esercizio del servizio pubblico

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni trimestrali, a seguito della cessione del Ramo d'Azienda Siremar alla CdI, perfezionatasi in data 1 agosto 2012, dalla medesima data è venuto a cessare l'esercizio del servizio pubblico di collegamento marittimo da parte dell'Amministrazione Straordinaria di Siremar sulla base del regime convenzionale previsto dalla legge 163/2010.

Si richiama inoltre che, a fronte delle richiamate cessioni ed essendo conseguentemente venuto meno l'esercizio del servizio pubblico da parte dell'Amministrazione Straordinaria di Tirrenia e Siremar, la scrivente gestione commissariale ha provveduto alla restituzione degli importi ricevuti dalle anzidette società da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale corrispettivo per prestazioni di pubblico servizio da rendersi in data successiva a quella in cui ha avuto luogo la dismissione dei compendi aziendali e che, pertanto, non sono state effettivamente erogate dall'Amministrazione Straordinaria.

In particolare, in conformità a quanto espressamente richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da ultimo con missiva prot. n. 12943 del 7 agosto 2012, la gestione commissariale di Tirrenia e Siremar ha provveduto alla corresponsione dei suddetti importi direttamente in favore, rispettivamente, di CIN e CdI, nella loro qualità di nuovi soggetti concessionari del servizio pubblico di collegamento marittimo. Come espressamente dichiarato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella missiva sopra richiamata, tale pagamento è per la gestione commissariale pienamente liberatorio nei confronti della Pubblica Amministrazione, con espressa rinuncia della medesima ad ogni pretesa al riguardo.

Come già rappresentato al precedente paragrafo 1.2, in data 3 ottobre 2011, la gestione commissariale di Siremar ha notificato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti domande di arbitrato volte ad ottenere, in forza di quanto previsto dal regime convenzionale prorogato ai sensi della legge 163/2010, il riconoscimento degli indennizzi dovuti in relazione alla cessione delle unità navali anticipatamente radiate dal servizio. Tali procedure arbitrale sono successivamente divenute improcedibili in quanto, nelle more della procedura, è stato emanato il d.l. n. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135), il cui art. 4, comma 14, ha disposto la perdita di efficacia delle clausole arbitrali inserite nei contratti di servizio, ovvero in atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali. A fronte di ciò, nel mese di febbraio 2013, la gestione commissariale ha provveduto a promuovere nuovamente le azioni di cui sopra convenendo in giudizio le Amministrazioni interessate avanti al competente Tribunale civile.

b) Rapporti con la Commissione europea

Con riferimento ai rapporti intercorsi con la Commissione europea, si segnala l'adozione da parte della predetta Istituzione delle Decisioni C(2012) 7566 del 7 novembre 2012 e C(2012) 9452 del 19 dicembre 2012, di estensione del procedimento d'indagine ai sensi dell'art. 108, par. 2, TFUE già avviato con Decisione della medesima Commissione Europea C(2011)6961 e relativo ad asserite possibili misure di aiuto di Stato a favore dell'ex Gruppo Tirrenia, ivi incluse Tirrenia e Siremar, sotto forma di compensazioni per obblighi di pubblico servizio e nel contesto della privatizzazione delle società da ultimo richiamate.

Relativamente alle suddette Decisioni, la gestione commissariale ha provveduto ad offrire, nei limiti del suo ruolo e delle sue competenze, il proprio contributo allo svolgimento dell'attività defensionale che le competenti Autorità italiane sono chiamate a svolgere. Il contributo offerto dalla gestione commissariale si è incentrato, in particolare, sui temi più direttamente afferenti all'amministrazione straordinaria.

Si segnala, inoltre, che con pubblicazione in GUUE, serie C, n. 84, del 22 marzo 2013, di una versione non confidenziale della richiamata Decisione C(2012) 9452 del 19 dicembre 2012, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulle presunte misure di aiuto oggetto del suddetto procedimento. Analogamente a quanto fatto per Tirrenia, la gestione commissariale ha ritenuto di avvalersi del termine di 30 giorni concesso dalla Commissione al fine di sottoporre alla medesima le proprie osservazioni in merito alle misure oggetto d'indagine di più diretta pertinenza rispetto agli interessi e le competenze dell'amministrazione straordinaria.

Da ultimo, si richiama che in data 18 settembre 2012 la gestione commissariale di Tirrenia e Siremar ha provveduto al pagamento dei crediti vantati nei confronti delle predette società dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per un importo rispettivamente pari a Euro 25.000.000 ed Euro 15.000.000 oltre interessi ed accessori, rinvenienti dalle operazioni di finanziamento poste in essere nel febbraio 2011 ed assistite dalla garanzia statale di cui alla legge 95/1979, rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quale aiuto di Stato al salvataggio di Tirrenia e Siremar, autorizzato dalla Commissione Europea – Direzione Generale per la Concorrenza, con Decisione C(2010)8150 (procedimento N418/2010).

3. Aggiornamento sul procedimento di formazione dello stato passivo.

Domande di insinuazione tempestive

Successivamente alla dichiarazione di Amministrazione Straordinaria venivano ricevute presso la Cancelleria del Tribunale Fallimentare di Roma le domande di insinuazione al passivo. La data limite per la presentazione di dette domande era il 20 gennaio 2011. Tutte le domande pervenute entro tale data sono state considerate "tempestive". Dal mese di febbraio 2011 si sono tenute 5 udienze, per lo più suddivise per categorie dei fornitori (dipendenti, fornitori, banche e finanziarie, vari, integrazioni) per l'esame di queste domande "tempestive".

Con l'udienza del 1 aprile 2011 si concludeva la valutazione delle domande "tempestive" e il Giudice Delegato rendeva esecutivo lo stato passivo delle suddette domande, depositandolo in Cancelleria il 5 aprile 2011.

Le domande di insinuazione tempestive, per un totale di 620, sono così suddivise:

• Dipendenti + organi sociali	266
• Banche + finanziare	12
• Azionisti	-
• Altro	-
• Danneggiati + risarcimento danni	8
• Fornitori	216
• Professionisti	118

	620
	=====

Domande di insinuazione tardive

Le udienze per l'esame delle domande di insinuazione tardive si sono tenute nei mesi giugno e dicembre 2011; maggio, luglio, ottobre e novembre 2012; marzo maggio e giugno 2013 per un totale di 9 udienze.

Il Giudice Delegato ha ripetutamente concesso proroghe, per la presentazione di integrazioni all'udienza successiva, a quei creditori che avevano presentato domande con dati o documentazioni insufficienti per una adeguata valutazione, specialmente nei casi in cui venivano richiesti privilegi e/o prededuzioni.

Le domande tardive sono state presentate quasi esclusivamente dalle categorie fornitori, danneggiati e banche/finanziarie; un numero esiguo rappresentavano le categorie dipendenti e professionisti.

Dal mese di maggio 2012, terminato il periodo di ammissibilità delle domande (pari ad un anno e 45 giorni, i 45 giorni rappresentano il periodo feriale estivo), sono continuate a pervenire domande che sono state regolarmente valutate, ma per lo più dichiarate inammissibili in quanto i creditori non hanno presentato, o presentato in maniera insufficiente, motivazioni a supporto del ritardo della presentazione.

Pertanto a tutto giugno 2013, le domande tardive pervenute ed esaminate sono 54, suddivise per categoria secondo la seguente tabella:

	Tardive
• Dipendenti + organi sociali	3
• Banche + finanziare	9
• Azionisti	-
• Altro	8
• Danneggiati + risarcimento danni	2
• Fornitori	31
• Professionisti	1

	54
	=====

Pertanto sono pervenute un totale di 674 domande di insinuazione .

L'importo delle insinuazioni presentate

Nella seguente tabella sono riportati i totali degli importi richiesti ed ottenuti dai creditori insinuati al passivo suddivisi per tipologia del credito richiesto ed ammesso:

TIPO CREDITO	TEMPESTIVE		TARDIVE		Totale al 30/06/2013	
	RICHIESTO	AMMESSO	RICHIESTO	AMMESSO	RICHIESTO	AMMESSO
CHIROGRAFO	20.416.162	18.601.402	6.926.163	3.531.978	27.342.325	22.133.380
PRIVILEGIATO	41.508.915	37.220.272	5.036.773	4.598.746	46.545.688	41.819.018
RISERVA		907.826				907.826
PREDEDUZIONE			3.873.800		3.873.800	
TOTALE	61.925.077	56.729.500		8.130.724	77.761.813	64.860.224

L'informazione e l'assistenza per i creditori

Fin dall'inizio della Procedura è stata garantita la presenza di personale, specializzato e autorizzato, presso la cancelleria del Tribunale Fallimentare per dare supporto al personale della Cancelleria stessa nell'assistere e ricevere i creditori. Contemporaneamente sono stati approntati e resi operativi vari canali per agevolare la comunicazione con i creditori e fornire assistenza:

- linee telefoniche dedicate per contattare la segreteria, i legali, il servizio amministrativo della Procedura;
- è stato pubblicato un apposito sito WEB, www.siremaramministrazionestraordinaria.it, per rendere noti gli aggiornamenti sulle attività dell'Amministrazione Straordinaria, per fornire informazioni e supporto ai creditori, per pubblicizzare avvisi, eventi e documenti;
- indirizzi e.mail dedicati per comunicare con i creditori riguardo agli aspetti amministrativi, per comunicare con i dipendenti per le problematiche inerenti il T.F.R., con gli ex-clienti per la gestione dei rimborsi di biglietti;
- indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) per inviare e ricevere ai/dai creditori: le informazioni sulle udienze; i provvedimenti del Giudice Delegato; documentazioni ed atti.

4. Realizzo dell'attivo, primo riparto

Nel corso del trimestre in argomento la Gestione Commissariale ha svolto le attività propedeutiche alla predisposizione del progetto concernente il primo riparto parziale dell'attivo di Siremar in a.s.

A tal fine sono stati preliminarmente esaminati i provvedimenti di ammissione al passivo e sono state altresì approfondite le tematiche giuridiche inerenti, tra l'altro, i criteri di ripartizione dell'attivo in materia concorsuale, così come stabiliti nelle disposizioni di diritto comune del (Codice Civile), in quelle della legge fallimentare, nonché nelle leggi speciali (con particolare riferimento , nella fattispecie in esame, al Codice della Navigazione).

Particolare attenzione è stata anche rivolta ai criteri da assumere per l'imputazione dei costi sostenuti nel corso della procedura, inerenti sia gli oneri a carico dei singoli creditori privilegiati – in quanto riferibili specificamente al bene – sia gli oneri generali da suddividere tra tutti i creditori.

Si è inoltre proceduto alla stima dell'entità dei necessari accantonamenti in considerazione delle opposizioni pendenti, delle domande tardive e del restante contenzioso in essere o potenziale, nonché delle spese e degli oneri futuri presumibili a carico della procedura.

Più in particolare, completati gli approfondimenti sugli aspetti di cui sopra, la Gestione Commissariale ha determinato l'entità della somma disponibile ai fini del riparto, prendendo in esame, a tal fine, i seguenti elementi:

	Euro
• Valore di realizzo della nave veloce (Guizzo)	265.000,00
<u>meno:</u>	
costi diretti e spese generali imputati al bene	224.870,00
	=====
	40.130,00
• Valore di realizzo del “ramo cabotaggio” ¹	34.650.000,00
<u>meno:</u>	
costi diretti e spese generali imputati ai relativi beni	1.531.830,00
	=====
	33.118.170,00
• <u>Interessi</u> maturati sulle somme incassate	<u>121.483,00</u>
<u>Totale valori di realizzo netti</u>	<u>33.279.783,00</u>
	=====

¹ Relativamente al valore complessivo inerente la cessione di detto ramo (€ 69.150.000,00) è stata incassata soltanto la prima rata di pagamento del prezzo di cessione.

Determinata, come sopra evidenziato, la disponibilità di cassa della Procedura conseguente all'esito delle vendite concluse, sono stati considerati i seguenti ulteriori aspetti:

- il disposto dell'art. 113 della legge fallimentare, secondo cui le singole ripartizioni parziali dell'attivo non possono superare l'ottanta per cento delle somme totali da ripartire; il residuo venti per cento costituisce infatti una riserva non disponibile formata per far fronte ad eventuali imprevisti che dovessero manifestarsi nel corso delle operazioni di liquidazione;
- l'esigenza di procedere, se necessario, all'ulteriore accantonamento di una somma specifica volta a soddisfare le pretese di quattro categorie di creditori il cui credito sia ancora in via di accertamento, quali:
 - a) Creditori che siano stati ammessi con riserva;
 - b) Quelli che abbiano proposto opposizione allo stato passivo e a favore dei quali siano state disposte misure cautelari;
 - c) Creditori la cui domanda di opposizione sia stata accolta ma la cui relativa sentenza non sia ancora passata in giudicato;
 - d) Creditori verso i quali siano in corso giudizi di impugnazione dei crediti ammessi e di revocazione dello stato passivo.

In particolare, il progetto di riparto è stato predisposto sulla base dello stato passivo delle domande tempestive di ammissione al passivo, come accertato e dichiarato esecutivo in data 5 aprile 2011, nonché dello stato passivo delle domande tardive esaminate sino all'udienza del 31 ottobre 2012, con verbale chiuso e depositato in cancelleria il 2 novembre 2012.

Nel progetto stesso non sono stati considerati gli esiti dei giudizi di opposizione allo stato passivo (s'intende, ove decisi in senso favorevole al creditore), in quanto i relativi provvedimenti non sono ancora passati in giudicato. In ogni caso, in via prudenziale, una parte delle somme non ripartite in questo primo progetto, può considerarsi accantonata anche al fine del soddisfacimento di tali crediti.

Nello stesso senso, non sono stati considerati i crediti insinuati tardivamente allo stato passivo, ai sensi dell'art. 101 l.f., in quanto la procedura non ha concluso gli adempimenti formali (relativamente all'invio delle comunicazioni ex art. 97 l.f.). sicché si tratterebbe, allo stato, di crediti che non possono ancora definirsi come non contestati. Anche in questo caso, una parte degli importi non distribuiti in questa sede deve considerarsi accantonata in favore dei crediti insinuati tardivamente, una volta ammessi in via definitiva.

Inoltre, la determinazione della percentuale distribuita in questa sede è stata effettuata considerando anche le spese future della procedura considerate, in via soltanto indicativa e prudenziale, in Euro 4,5 milioni (fino a tutto l'anno 2014), anche e soprattutto in relazione ai tempi necessari per l'incasso, da parte della

procedura, del corrispettivo della vendita delle navi del “ramo cabotaggio”, per il quale è stato concordato con l’acquirente un termine di otto anni.

Infine, con riferimento ai crediti ammessi al passivo con riserva si precisa che, ai sensi dell’art. 113, 1° comma n. 1 l.f., è stato accantonato l’importo di Euro 907.826,07.

Ciò premesso la Gestione Commissariale, tenuto conto degli aspetti sopra citati, ha ritenuto di effettuare un accantonamento complessivo pari ad € 14.677.216,30 e di distribuire un importo (€ 18.602.566,70) pari al 55% circa delle disponibilità di cassa.

Si ritiene di evidenziare che il Commissario Straordinario ha approfondito, sotto il profilo legale, l’incidenza sul primo riparto parziale dell’eventuale debito nei confronti dello Stato per la restituzione di somme oggetto della procedura d’indagine formale in materia di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 108 TFUE avviata dalla Commissione Europea – Direzione Generale per la Concorrenza con le Decisioni C(2011)6961 del 5 ottobre 2011 e C(2012)7566 del 7 novembre 2012.

Il legale incaricato ha ritenuto che non debbano essere sospese le operazioni di riparto avviate con la redazione del progetto di primo riparto parziale, in considerazione del carattere al momento soltanto eventuale del credito dello Stato, non insinuato al passivo di Tirrenia in A.S., a fronte della certezza e definitività della posizione giuridica dei creditori considerati nel riparto.

Inoltre, con motivazione assorbente e dirimente, il legale ha ritenuto che il riparto non possa essere precluso dalla detta eventualità, in quanto lo stesso è destinato ai crediti in prededuzione e a quelli assistiti da garanzie reali e privilegi navali incidenti direttamente sul ricavato dei beni venduti.

Tutto ciò premesso, al fine di determinare le somme da attribuire a ciascun creditore ammesso al riparto con il primo progetto, si è posta attenzione alla circostanza che per alcuni creditori, assistiti da privilegio speciale marittimo, quest’ultimo grava su una pluralità di beni (con riferimento al medesimo credito).

Si è ritenuto pertanto opportuno procedere, in via preliminare, alla formazione di singole graduatorie dei crediti assistiti da privilegio speciale e ipoteca sulla nave in relazione a ciascun bene (tenendo conto della preferenza del privilegio speciale navale sull’ipoteca), con la precisazione che ciascuna graduatoria, relativa al singolo bene, rispetta l’ordine dei privilegi ex art. 552 cod. nav. oltre che il grado delle ipoteche.

Sulla base delle predette graduatorie, si è ritenuto di soddisfare, in primo luogo, il credito assistito dal privilegio di grado superiore, con la distribuzione del ricavato della singola nave (senza, dunque, distribuire in proporzione, il ricavato di ciascuna nave sulla quale il creditore vanta il privilegio), al fine di non pregiudicare i creditori con privilegio di grado inferiore e garantire il soddisfacimento del maggior

numero di creditori, per l'importo maggiore possibile, così da realizzare la massima equità possibile in sede di distribuzione e concorso tra creditori privilegiati.

Tenendo conto dell'importo sinora incassato (€ 35.036.483,00), dei costi e delle spese generali imputati (€ 1.756.700,00), nonché del citato accantonamento effettuato (€ 14.677.216,30) è stato determinato l'importo da ripartire, come detto Euro 18.602.566,70.

Nel quadro delineato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 110 ss. l f., è stato definito il seguente progetto di ripartizione parziale:

	Euro
• Credito ammesso in prededuzione (soddisfatto integralmente al 100%)	24.048,30
• Crediti ammessi con privilegio speciale ex art. 552 n. 1 cod. navigazione (soddisfatti integralmente al 100%)	511.264,05
• Crediti ammessi con privilegio speciale ex art. 552 n. 6 cod. navigazione (soddisfatti integralmente al 100%) ²	970.766,70
• Crediti in grado ipotecario su navi ammessi con privilegio (soddisfatti in misura percentuale diversa ³ dal 33,1% al 100%)	17.096.487,65
<u>Importo totale da distribuire</u>	<u>18.602.566,70</u>

Ai fini dell'esecuzione del presente progetto di riparto, si precisa che, allo stato, pende dinanzi al Consiglio di Stato (SEZ. VI. R.G. n. 5369/2012) il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione promossa dalla Compagnia delle Isole S.p.A. avverso la sentenza del TAR Lazio (Sezione III ter, n. 5172/2012, depositata il 7.6.2012), che ha confermato la legittimità della procedura per l'aggiudicazione del complesso aziendale facente capo a Siremar e del relativo contratto concluso con la Compagnia delle

²Ad eccezione di due creditori, per la parte di credito gravante su due aliscafi, che non sono stati soddisfatti neanche in parte (0,00%) in quanto i relativi crediti non hanno trovato capienza sui beni di riferimento e che, quindi, concorreranno con i creditori chirografari.

³Per ciascuna nave, ovvero per raggruppamenti delle stesse quando l'ipoteca riguardava più navi congiuntamente, è stato possibile attribuire una percentuale di redditi richiesti, in funzione del saldo attivo ancora disponibile sul bene oggetto di ipoteca.

Isole S.p.A. all'esito della detta procedura, sulla base della quale l'Amministrazione Straordinaria ha incassato l'importo oggetto del presente progetto di riparto.

In considerazione della pendenza del giudizio appena menzionato, il Commissario Straordinario ha ritenuto opportuno sottoporre al Comitato di Sorveglianza il progetto di riparto in argomento; acquisito il parere favorevole del Comitato, il Commissario Straordinario ha depositato in Cancelleria il primo progetto di ripartizione parziale.

Con provvedimento in data 12 marzo 2013, il Giudice Delegato ha ordinato il deposito in cancelleria del progetto di riparto, disponendo che tutti i creditori ne fossero avvisati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 d.lgs. n. 270/1999 e dell'art. 110 l.f.;

In data 14 maggio 2013, il Consiglio di Stato ha reso ordinanza interlocutoria nei giudizi promossi da Compagnia delle Isole, Mediterranea Holding e dal Ministero dello Sviluppo Economico con cui si dispone il rinvio della causa all'udienza pubblica del 21 gennaio 2014.

Successivamente:

- Il Commissario Straordinario ha predisposto e inviato le comunicazioni ai creditori, con le modalità indicate nell'art. 110, 2° comma l.f., in conformità a quanto disposto dal Giudice Delegato, comunicando il deposito in cancelleria del progetto di ripartizione parziale e informandoli che, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, avrebbero potuto proporre reclamo al Giudice Delegato avverso il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36 l.f.;
- Acquisita l'autorizzazione del Giudice Delegato, il primo progetto di ripartizione parziale è stato pubblicato per esteso sul sito dell'amministrazione straordinaria (www.siremaramministrazionestraordinaria.it);

Una volta completati gli ulteriori adempimenti (deposito in cancelleria delle comunicazioni inviate ai creditori ma non ricevute dai destinatari , istanza al giudice delegato per richiesta di esecutività del progetto di riparto e rilascio da parte del medesimo della relativa dichiarazione di esecutività), il pagamento degli importi stabiliti nel progetto di ripartizione parziale dichiarato esecutivo avverrà mediante bonifico bancario, alle coordinate bancarie indicate dai creditori, ovvero, in mancanza, mediante assegno circolare intestato al creditore e inviato all'indirizzo indicato da quest'ultimo a mezzo posta assicurata con ricevuta di ritorno.

5. Relazione sulle cause di insolvenza

A norma dell'art. 4, comma 2, del D.L. 347/2003 il Commissario Straordinario è tenuto a presentare al Giudice Delegato, entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina, la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza prevista dall'art. 28 del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. A norma dell'art. 3 della medesima

disposizione, tale termine può essere prorogato di ulteriori novanta giorni su richiesta motivata del Commissario Straordinario.

Su istanza del Commissario Straordinario, in data 25 gennaio 2011 il Giudice Delegato, con proprio provvedimento, ha autorizzato la gestione commissariale ad avvalersi della proroga di ulteriori novanta giorni del termine per la presentazione della relazione sulle cause di insolvenza e dei relativi allegati.

In data 9 maggio 2011, il Commissario Straordinario ha proceduto a presentare al Giudice Delegato - mediante deposito presso la competente Cancelleria del Tribunale Fallimentare di Roma – la relazione contenente la descrizione delle cause di insolvenza di Tirrenia e Siremar (di seguito, la '**Relazione sulle cause di insolvenza**'), nonché lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori delle due società in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 270/1999 e dall'art. 4, commi 2 e 3 del D.L. 347/2003 e, contestualmente, ha richiesto al Giudice Delegato, a norma dell'art. 4, comma 2-bis del D.L. 347/2003, di autorizzare la pubblicazione della Relazione sulle cause di insolvenza e dei relativi allegati sui siti internet della procedura di amministrazione di Tirrenia e Siremar in luogo della pubblicazione, in estratto, su due quotidiani nazionali o internazionali.

Con provvedimento in data 10 maggio 2011, il Giudice Delegato ha disposto il deposito della Relazione sulle cause di insolvenza e dei relativi allegati presso la competente Cancelleria del Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare, nonché la pubblicazione della medesima documentazione – a cura della gestione commissariale – secondo le modalità di cui al precedente paragrafo.

In pari data, il Commissario Straordinario ha provveduto alla pubblicazione della Relazione sulle cause di insolvenza e dei relativi allegati sui siti internet delle procedure di amministrazione straordinaria di Tirrenia e Siremar.

6. Azioni revocatorie ed altre azioni del Commissario

6.1 Premessa

Come è noto, l'esercizio delle azioni revocatorie degli atti pregiudizievoli per i creditori di cui alle disposizioni contenute nella Sezione III del Capo II del Titolo II del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito, '**L.F.**' o '**Legge Fallimentare**') è espressamente contemplato anche nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39 e s.m.i. (di seguito, '**D.L. 347/2003**'). In proposito, si richiama, infatti, che:

- (i) ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 270/1999 "*[l]e azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal*

commissario straordinario soltanto se e' stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento";

- (ii) ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. 347/2003, "*[i]l commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dagli articoli 49 e 91 del decreto legislativo n. 270 anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori*".

Con specifico riferimento all'amministrazione straordinaria di Siremar, si richiama che nell'ambito di detta procedura è stata autorizzata, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 26 gennaio 2011, l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali. Nel caso di specie, pertanto, la gestione commissariale è senz'altro legittimata all'esercizio delle azioni revocatorie degli atti pregiudizievoli nei confronti dei creditori ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 270/1999 e 6 del D.L. 347/2003.

6.2 Attività istruttoria

Già nel corso del primo semestre 2011, la scrivente gestione commissariale ha affidato a PriceWaterHouseCoopers S.p.A. (di seguito, 'PWC') l'incarico di individuare le operazioni compiute da Siremar nel c.d. periodo sospetto astrattamente assoggettabili a revocatoria fallimentare.

Detto incarico si è concretizzato, in particolare, nella stesura di due elaborati, rispettivamente volti ad individuare:

- (i) per ciascun istituto di credito con il quale Siremar ha intrattenuto rapporti antecedentemente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, e per ciascun conto corrente, le rimesse bancarie ed i pagamenti estintivi di debiti liquidi ed esigibili effettuati dalla società nel c.d. periodo sospetto che potrebbero assumere il carattere di rimesse astrattamente revocabili ai sensi degli artt. 67 e 70 L.F.
- (ii) per ciascun fornitore con il quale Siremar ha intrattenuto rapporti antecedentemente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, gli atti a titolo oneroso e/o a titolo gratuito suscettibili di assumere il carattere di atti inefficaci nei confronti della massa ai sensi dell'art. 44 L.F. ovvero revocabili ai sensi degli artt. 66 e 67 L.F.

Sulla base delle risultanze di tale primo scrutinio, la gestione commissariale ha avviato le attività necessarie al reperimento di tutta la documentazione necessaria al fine di una più specifica individuazione dei singoli pagamenti e rimesse rispetto alle quali promuovere azione revocatoria, nonché di quanto necessario a fini probatori nell'ambito del successivo eventuale giudizio. Tale attività si è rivelata particolarmente onerosa in termini di tempo, in particolare in ragione delle difficoltà incontrate nel ricevere riscontro da parte degli istituti di credito interpellati al fine di ottenere copia dei contratti di

apertura di conto corrente, dei fidi, degli affidamenti e degli estratti di conto corrente relativi al c.d. periodo sospetto.

Con specifico riferimento alle rimesse bancarie effettuate dalla società nel c.d. periodo sospetto, è stato inoltre richiesto a PWC lo svolgimento di un ulteriore approfondimento istruttorio mediante mappatura e rielaborazione di tutte le movimentazioni registrate nell'arco temporale di riferimento sui conti correnti intrattenuti da Siremar. Nell'ambito di tale attività, in particolare, il consulente incaricato ha provveduto:

- (i) alla verifica puntuale per singolo movimento della completezza della base dati disponibile ed all'eventuale integrazione di singole partite mancanti o contabilizzate in modo differente rispetto al movimento risultante nell'estratto conto di riferimento;
- (ii) alla classificazione delle singole operazioni di conto corrente secondo un criterio c.d. "misto" definito e concordato con la Procedura;
- (iii) al ricalcolo delle rimesse bancarie astrattamente revocabili effettuate su ciascun conto corrente interessato sulla base del criterio del c.d. "saldo disponibile", in aderenza ai principi espressi dal più accreditato ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di revocatoria fallimentare (cfr. da ultimo, Cass. 04.05.2012 n. 6789; Cass. 15.07.2010, n. 16608).

All'esito di tali attività, PWC ha altresì provveduto alla predisposizione della reportistica di dettaglio e dell'ulteriore documentazione di supporto necessaria ai consulenti legali per la predisposizione degli atti di citazione aventi ad oggetto rimesse in conto corrente.

La gestione commissariale ha altresì provveduto allo svolgimento dell'attività istruttorie necessaria allo scopo di acquisire il materiale probatorio disponibile ai fini della dimostrazione della c.d. *scientia decoctionis* in capo alle potenziali controparti delle proponende azioni revocatorie. L'attività di identificazione e raccolta di tali elementi è stata anch'essa affidata a PWC. Alla stessa hanno altresì contribuito i consulenti legali della Procedura.

L'esito di tale attività istruttorie è stato compendiato in un rapporto che è stato anch'esso successivamente reso disponibile ai legali incaricati dell'esperienza delle azioni revocatorie.

6.3 Esito dell'attività istruttorie

Per ragioni di chiarezza espositiva, gli esiti delle attività istruttorie condotte saranno rappresentati dando conto, in distinti paragrafi, degli aspetti concernenti il c.d. elemento oggettivo, ossia l'individuazione degli atti astrattamente suscettibili di essere revocati e gli aspetti relativi al c.d. elemento soggettivo, ossia riguardanti le evidenze disponibili al fine di dimostrare la conoscenza dello stato d'insolvenza della società da parte delle potenziali convenuti nell'ambito delle proponende azioni revocatorie.

...strutturare la posizione delle banche di
...quanto profondamente diversi

...

...si remar con il ceto bancario nel cal
...le rimesse bancarie astrattamente
...C hanno innanzitutto consentito di

...consistenti in rimesse effettuate
...denti l'apertura della procedura

...che hanno ridotto in maniera
...ciascun istituto di credito, misurata
...ciascun istituto di credito nei sei mesi
...settembre 2010) e l'ammontare del
...c.d. criterio del massimo scoperto):
...047,40.

...rapporti di finanziamento a medio
...agli inizi del 2010, verificando per
...provveduto al pagamento delle rate

...individuare gli istituti di credito
...legge, è ragionevole ritenere pro
...e 70 L.F. Sulla base delle stime
...rimesse revocabili nei confronti
...a tale conteggio sono stati esclusi
...risulta di ammontare tale per
...a carico della Procedura sup

... di
... era

... di
... ente
... di

... rate
... di

... rate
... rate
... del
... di

... di
... per
... rate

... di
... rassa
... time
... di
... si
... di
... di

(B) Fornitori

Con riferimento alla posizione dei fornitori, l'attività istruttoria condotta dalla gestione commissariale e dai propri consulenti è stata indirizzata ad individuare atti e pagamenti suscettibili d'essere revocati ai sensi degli artt. 66 e 67 L.F., ovvero inefficaci nei confronti della massa dei creditori ai sensi dell'art. 44 L.F.

A tale scopo, PWC ha svolto le verifiche di seguito riportate:

- (i) verifica che i pagamenti di ammontare unitario superiore a € 10.000 effettuati anteriormente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria non siano stati effettuati anticipatamente rispetto alla scadenza contrattualmente convenuta;
- (ii) analisi dei costi sostenuti da ciascun fornitore al fine di verificare l'esistenza di prestazioni maggiori di oltre un quarto rispetto alla controprestazione della controparte;
- (iii) verifica che nell'anno anteriore al decreto di apertura della procedura concorsuale non siano stati costituiti pegni, anticresi e ipoteche volontarie per debiti non scaduti;
- (iv) verifica che non vi siano stati pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, atti a titolo oneroso e costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati.

Le suddette verifiche hanno portato all'individuazione di 14 pagamenti effettuati, nel corso del c.d. periodo sospetto, in data anticipata rispetto alla scadenza contrattualmente concordata. Le ulteriori verifiche sopra richiamate non hanno invece portato all'individuazione di altri atti suscettibili di essere sottoposti a revocatoria fallimentare.

6.3.2 Profili soggettivi

Con riferimento al profilo soggettivo delle proponende azioni revocatorie, l'attività istruttoria disposta dalla gestione commissariale di Siremar ha condotto ad individuare quattro diversi ordini di elementi che appaiono poter essere utilmente spesi in giudizio al fine di dimostrare la conoscenza dello stato d'insolvenza della società nel corso del semestre sospetto da parte del ceto bancario. Tali elementi, in particolare, attengono:

- (i) la natura degli eventi che hanno determinato lo stato di crisi di Siremar ed il suo progressivo aggravarsi sino a connotarsi in termini di irreversibile insolvenza, in larga parte pubblicamente conosciuti o conoscibili e facilmente identificabili quali potenziali fattori di crisi (riduzione degli stanziamenti per l'esercizio del pubblico servizio; scadenza della convenzione di pubblico servizio; andamento negativo del processo di privatizzazione; procedura d'infrazione europea, etc.);

6.5 Altre azioni del Commissario Straordinario

Come già riportato al precedente paragrafo 5, in data 9 maggio 2011, il Commissario Straordinario ha proceduto a presentare al Giudice Delegato - mediante deposito presso la competente Cancelleria del Tribunale Fallimentare di Roma – la relazione contenente la descrizione delle cause di insolvenza di Tirrenia e Siremar in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 270/1999 e dall'art. 4, commi 2 e 3 del D.L. 347/2003 e, contestualmente, ha richiesto al Giudice Delegato, a norma dell'art. 4, comma 2-*bis* del D.L. 347/2003.

La gestione commissariale ha successivamente avviato l'attività istruttoria volta a verificare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale esercizio di azioni di responsabilità nei confronti dei disciolti organi sociali delle Società.

A tale scopo, già nel corso del mese di marzo 2012 la gestione commissariale ha avviato lo svolgimento degli approfondimenti necessari allo scopo di individuare, in primo luogo, i termini per l'eventuale tempestivo esercizio di dette azioni. In particolare, il Commissario Straordinario ha provveduto ad incaricare professionisti di qualificata esperienza dello svolgimento di un'analisi dei bilanci Tirrenia relativi agli esercizi successivi al 2002 al fine di identificare il momento in cui si sia verificata e, eventualmente, sia divenuta conoscibile, la situazione di insufficienza patrimoniale della Società.

Alla luce degli esiti di detta indagine è stato inoltre conferito mandato ad un professionista di qualificata esperienza al fine di addivenire alla puntuale individuazione dei termini di prescrizione delle azioni di responsabilità che la gestione commissariale è legittimata ad eventualmente intraprendere.

Successivamente, nel corso del primo semestre 2013, il Commissario Straordinario ha dato avvio all'attività istruttoria specificamente volta all'individuazione di atti, fatti e operazioni, intervenute nel corso dell'ultimo periodo di vita della Società, suscettibili di configurare profili di responsabilità ascrivibili ai componenti dei disciolti organi sociali della medesima Società.

A tale scopo, il Commissario Straordinario ha conferito mandato a professionisti di comprovata esperienza incaricandoli dello svolgimento degli approfondimenti necessari ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di eventuali azioni nei confronti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e delle società di revisione contabili succedutesi nei predetti incarichi nel periodo di riferimento. Tali approfondimenti, di particolare complessità, sono allo stato in corso di svolgimento. Primi e provvisori esiti di tale verifica sono attualmente attesi per la fine del corrente mese.

7. Il fondo di garanzia

A seguito della dichiarazione di Amministrazione Straordinaria il Giudice Delegato suggeriva di far intervenire il Fondo di Garanzia dell'INPS per la liquidazione degli importi ai dipendenti che cessavano il rapporto di lavoro.

Di conseguenza il Giudice Delegato, avendo avuto il supporto del Commissario Straordinario, dava indicazioni per diminuire gli oneri burocratici a carico delle Amministrazioni e dei dipendenti, avviando un processo di "*dematerializzazione informatica (la sostituzione di documenti cartacei con documenti elettronici)*" degli atti e documenti che l'Amministrazione Giudiziaria, la Siremar in A.S. l'INPS e i dipendenti stessi avrebbero dovuto produrre e gestire per la suddetta liquidazione.

A seguito del successivo benessere dell'INPS, si sono organizzati numerosi incontri che vedevano coinvolti rappresentanti dei servizi informatici della Cancelleria del Tribunale Fallimentare, della Direzione Centrale del Fondo Garanzia dell'INPS e della Siremar in A.S.

Con l'autunno del 2011, tutte le prove sono state completate con successo e alla metà del mese di dicembre del 2011 fu effettuata la prima trasmissione effettiva di invio di dati al Fondo di Garanzia, per garantire ai dipendenti che avevano cessato il rapporto di lavoro nell'anno e mezzo dalla dichiarazione di Amministrazione Straordinaria, di avere il pagamento delle spettanze dal suddetto Fondo.

Ulteriori due trasmissioni parziali, sempre riguardanti il solo Fondo di Garanzia, sono state effettuate prima della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 31 luglio 2012.

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro del 31 luglio 2012, sono stati elaborati i dati per il fondo di Garanzia dei soli cessati dall'ultimo invio, mentre per il fondo Tesoreria si elaboravano i dati di tutti i dipendenti cessati fin dall'inizio della Procedura. Il 7 novembre 2012 i file completi di tutte le informazioni venivano trasmessi ai sistemi informatici dell'INPS.

A tutt'oggi non sono ancora stati inviati i dati riguardanti i dipendenti con cessioni del quinto, per i quali ancora non si è stabilita una procedura ben definita per poter liquidare sia il dipendente che la Finanziaria che ha i diritti sul TFR. Per questo particolare aspetto si sono tenute delle riunioni con INPS e sono state valutate ipotesi e soluzioni anche, in attesa di una specifica definitiva si è comunque proceduto con una comunicazione ai dipendenti interessati, chiedendo documentazione del debito residuo.

Nel momento del primo invio dei dati, come in tutti gli invii successivi, i dipendenti interessati sono stati regolarmente informati dell'avvenuta trasmissione dei dati, e della conseguente disponibilità degli stessi presso le sedi INPS, attraverso una comunicazione, inviata al domicilio del dipendente stesso, che forniva anche istruzioni sulle attività da svolgere per entrare in possesso delle somme spettanti.

Per quanto riguarda il Fondo di Garanzia, sono state ricevute alcune lamentele da parte dei dipendenti per ottenere il pagamento da parte dell'INPS; tutte le segnalazioni sono state prontamente inoltrate alla Direzione Centrale INPS che è sempre intervenuta risolvendo i problemi

Nel caso del Fondo di Tesoreria, sono state rilevate diverse segnalazioni da parte dei dipendenti, causate soprattutto da imperfezioni nell'applicazione della nuova procedura informatica da parte delle sedi periferiche dell'INPS.

Concludendo si può affermare che la quasi totalità dei dipendenti, esclusi evidentemente quelli con cessioni, hanno ricevuto il pagamento del Fondo di Garanzia; per quanto riguarda il Fondo di Tesoreria si è arrivati a circa il 90% delle liquidazioni, inoltre l'INPS dovrà intervenire per sistemare tutti i pagamenti parziali (circa 20), effetto delle imperfezioni iniziali e per la sistemazione dei quali si è in attesa del completamento della procedura per il ricalcolo.

La procedura ha sempre fornito adeguata assistenza telefonica e via e.mail a tutti i dipendenti che ne hanno fatto richiesta o che hanno segnalato anomalie.

III. LA SITUAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI SIREMAR IN A.S. AL 31/03/2013

1. Premessa.

Al fine di completare la precedente illustrazione , si riportano di seguito il prospetto di rendiconto finanziario e di conto economico relativi al periodo della gestione commissariale che va dalla data di apertura della procedura (17 settembre 2010) al 31 marzo 2013

Si riporta, inoltre il prospetto di stato patrimoniale della Società in Amministrazione Straordinaria alla data del 31 marzo 2013.

I documenti sono redatti in base a criteri di continuità in conformità alla normativa civilistica interpretata ed integrata dai principi emanati dall'organismo italiano di contabilità e dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri. I principi adottati sono conformi a quelli applicati nei precedenti periodi e nelle precedenti relazioni trimestrali

Si rammenta che, trattandosi di situazioni contabili redatte secondo criteri di “ funzionamento” le situazioni patrimoniali non sono espressive di valori di “liquidazione” in quanto gli elementi dell'attivo non sono rappresentati a valori di realizzo e quelli del passivo a valori di estinzione.

Inoltre si precisa che i valori allocati tra le passività delle situazioni patrimoniali attengono anche a pretese comprensive dei debiti sorti in epoca precedente all'apertura della procedura e che non sono stati rettificati alla luce delle risultanti emergenti dai distinti procedimenti di completamento degli stati passivi

2. La situazione Finanziaria.

In relazione alla situazione finanziaria di Siremar in Amministrazione Straordinaria si riporta di seguito il rendiconto finanziario , che, come detto, si riferisce al periodo che va dalla data di apertura della procedura al 31 marzo 2013.

Per quanto attiene Siremar dal relativo rendiconto si evidenzia che nel periodo compreso tra la data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria (17 settembre 2010) a quella del 31 marzo 2013 le disponibilità finanziarie della gestione commissariale si sono incrementate di circa 30 milioni di euro.

Tale variazione è da riferire essenzialmente a quanto incassato dalla vendita della nave veloce Guizzo pari a 0,3 milioni di euro e dalla cessione del ramo cabotaggio a Compagnia Delle Isole pari 34,7 milioni di euro, parzialmente controbilanciata dagli esborsi relativi ai costi tipici della procedura.

(euro migliaia)

	dal 17 /09/10 al 31/12/11	dal 01/01/12 al 31/12/12	dal 01 /01/13 al 31/03/13	dal 17 /09/10 al 31/03/13
Disponibilità monetarie nette iniziali	3.173	26.168	35.429	3.173
Ricavi vendite e prestazioni	20.255	8.855		29.110
Altri ricavi	79.354	35.975	196	115.525
Costi per acquisti materiali	-30.538	-16.376	-125	-47.039
Costi per servizi	-24.864	-12.427	-117	-37.408
Costi del personale	-30.430	-14.548	-9	-44.987
Altri costi	-16.785	-10.963	-49	-27.797
Variazione del circolante	5.997	-40.309	-1.607	-35.919
Cash flow di attività	2.989	-49.793	-1.711	-48.515
Attività di investimento/disinvestimento	5.006	74.054		79.060
Cash flow di attiv. e di investimento/disinvestimento	7.995	24.261	-1.711	30.545
Attività di finanziamento	15.000	-15000		
Cash flow di periodo	22.995	9.261	-1.711	30.545
Disponibilità monetarie nette finali	26.168	35.429	33.718	33.718

3. L'andamento Economico

Siremar, che ha operato regolarmente ed ha assicurato la prosecuzione dei servizi di linea in convenzione fino al 31 luglio (data di cessione del compendio), ha registrato nel periodo indicato una perdita di circa 25 milioni di euro, da ricondurre alle minusvalenze generate: dall'alienazione della nave Guizzo pari a circa 8 milioni di euro e dalla cessione del compendio di cabotaggio pari a circa 6 milioni di euro, da sopravvenienze passive per circa 2 milioni di euro, dagli interessi maturati sui debiti a medio lungo per circa 2 milioni di euro e dal risultato operativo negativo per circa 5 milioni

euro migliaia

	dal 17/09/10 al 31/12/10	dal 01/01/11 al 31/12/11	dal 01/1/12 al 31/12/12	01/01/2013 al 31/03/13	dal 17/09/10 al 31/03/13
Ricavi	2.939	17.316	8.855		29.110
Altri ricavi operativi	17.321	56.729	33.466		107.516
Valore della produzione	20.260	74.045	42.321		136.626
Consumi di materie prime e materiali di consumo	-5.377	-25.162	-16.376	-125	-47.040
Spese per servizi	-5.803	-19.062	-12.427	-117	-37.409
Costi per il personale	-7.107	-23.323	-14.548	-9	-44.987
Ammortamenti e svalutazioni	-2.762	-6.259	-3.726		-12.747
Totale costi operativi	-21.049	-73.806	-47.077	-251	-142.183
Risultato operativo	-789	239	-4.756	-251	-5.557
Proventi (oneri) finanziari	-359	-1.038	-180	193	-1.384
Altri proventi (oneri) diversi	2.563	-1.633	-2.067	-49	-1.186
Altri proventi (oneri) straordinari	-1.041	-9.193	-5.775	3	-16.006
Risultato del periodo (prima delle imposte)	374	-11.625	-12.778	-104	-24.133
Imposte	-308	-468	-425		-1.201
Risultato del periodo	66	-12.093	-13.203	-104	-25.334

4. La situazione Patrimoniale

La situazione patrimoniale della Siremar al 31 marzo 2013 rispetto a quella del 16 settembre 2010 presenta nell'attivo una diminuzione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali pari a circa 92 milioni di euro da ricondurre alle dismissioni del ramo cabotaggio e della motonave Guizzo ed agli ammortamenti di periodo, un incremento dei crediti vari di circa 36 milioni di euro da riferirsi principalmente al credito verso Compagnia Delle Isole a seguito della vendita del ramo di cabotaggio ed ai crediti tributari per 3 milioni per maggiori ritenute di acconto; nel passivo si rileva un aumento dei debiti verso le banche di circa 4 milioni di euro, da attribuire agli interessi maturati sui mutui.

Siremar S.p.A. in A.S. - Stato patrimoniale al 31 marzo 2013

euro migliaia

Stato Patrimoniale

	ATTIVO 31.03.2013	ATTIVO 16.09.2010
IMMOBILIZZAZIONI		
Immobilizzazioni Immateriali		
Diritti di brevetto industriale		94
Altro		4
Immobilizzazioni Materiali		
Impianti e macchinario		88.809
Impianti e macchinario destinati alla vendita		
Attrezzature		2.867
Altri beni		37
Immobilizzazioni Finanziarie		
Crediti	33	131
ATTIVITA' CORRENTI		
Rimanenze		852
Crediti commerciali	625	415
Crediti tribulari	5.949	2.604
Crediti vari	41.456	5.752
Disponibilità liquide	33.718	3.173
RATE E RISCONTI		367
TOTALE ATTIVO	81.781	105.105

Siremar S.p.A. in A.S. - Stato patrimoniale al 31 marzo 2013

euro migliaia

	PASSIVO al 31.03.2013	Passivo al 16.09.2010
PATRIMONIO NETTO		
Capitale	14.112	14.112
Riserva legale	1.380	1.380
Riserve da sovrapprezzo	6.693	6.693
Altre riserve	16	16
Utili (perdite) portate a nuovo	-3.928	1
Utili (perdite) di periodo	-25.334	-3.929
FONDI RISCHI ED ONERI	5.511	4.988
TFR	5.458	5.531
PASSIVITA' CORRENTI		
Debiti verso banche/Finanziatori	40.600	36.520
Debiti verso fornitori	24.838	24.413
Debiti/controllanti	4.101	3.055
Debiti tributari	1.017	650
Debiti verso Istituti di previdenza	412	1.169
Altri debiti	1.803	3.416
RATEI E RISCONTI	5.102	7.090
TOTALE PASSIVO	81.781	105.105